SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 156° - Numero 131

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 9 giugno 2015** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

Ministero dell'economia e delle finanze

Ministero della difesa

Ministero dello sviluppo economico

Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 20 maggio 2015.

Revoca parziale del decreto 6 ottobre 2014, nella parte in cui disciplina la revoca del contributo, alla Parrocchia Maria SS. di Avigliano nel comune di Campagna.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311, concernente «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005);

Visto, in particolare, l'art. 1, commi 28 e 29, della suddetta legge finanziaria e successive modificazioni e integrazioni con il quale è stata autorizzata la spesa per la concessione di contributi statali al finanziamento di interventi diretti a tutelare l'ambiente e i beni culturali e comunque a promuovere lo sviluppo economico e sociale del territorio;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° marzo 2006, n. 0014004, con il quale è stato assegnato, tra gli altri, alla Parrocchia - Santuario di Maria SS. di Avigliano sita nel comune di Campagna (SA) un contributo di euro 200.000,00, per l'anno 2005, destinato all'intervento «Restauro conservativo del santuario»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6 ottobre 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 241 del 16 ottobre 2014, con il quale è stata disposta la revoca dei contributi attribuiti ed erogati a taluni enti beneficiari con i decreti 18 marzo 2005, 8 luglio 2005, 1° marzo 2006, 7 marzo 2006, 3 agosto 2007 e 29 novembre 2007;

Considerato che tra i contributi revocati ai sensi dell'art. 2, comma 2, del decreto 6 ottobre 2014 risulta compreso il contributo di euro 200.000,00 assegnato alla Parrocchia - Santuario di Maria SS. di Avigliano in Campagna, così come indicato al numero 6 dell'elenco n. 3, allegato e parte integrante dello stesso decreto 6 ottobre 2014;

Vista la nota n. 8111 del 23 febbraio 2015 con la quale la Ragioneria Territoriale dello Stato di Salerno ha rappresentato che, a seguito della notifica del provvedimento di revoca, il Rettore del Santuario Maria SS. di Avigliano, in sostituzione del precedente Rettore deceduto in data 21 dicembre 2014, ha comunicato che:

a) a causa della malattia del suo predecessore non erano mai state riscontrate le note della Ragioneria territoriale dello Stato di Salerno con cui si richiedeva l'attestazione sull'utilizzo del contributo;

b) che il contributo di euro 200.000,00 è stato integralmente utilizzato, trasmettendo, a tal fine, la documentazione e il rendiconto giustificativo dell'intervento realizzato e dei pagamenti effettuati per ogni S.A.L. nonché la dichiarazione (in passato inutilmente richiesta e sollecitata) dell'utilizzo completo del finanziamento a suo tempo erogato;

Considerato, pertanto, che secondo quanto rappresentato dalla predetta Ragioneria territoriale dello Stato di Salerno, dai riscontri documentali svolti è emerso l'utilizzo effettivo del contributo erogato per un importo totale di euro 199.977,74 per la finalità, inizialmente autorizzata, di restauro conservativo del Santuario Maria SS. di Avigliano;

Considerato che, alla luce della documentazione trasmessa, la Ragioneria territoriale dello Stato di Salerno ha rappresentato l'opportunità di modificare il decreto di revoca del 6 ottobre 2014 nei confronti della predetta Parrocchia;

Ravvisata, pertanto, la necessità di rivalutare la revoca del contributo di euro 200.000,00 disposta nei confronti della Parrocchia-Santuario Maria SS. di Avigliano in Campagna;

Avvalendosi del potere di autotutela attribuito ai sensi dell'art. 21-*quinquies* della legge 7 agosto 1990, n. 241;

Decreta:

1. Per le motivazioni indicate in premessa, è disposta, in via di autotutela, ai sensi dell'art. 21-*quinquies* della legge 7 agosto 1990, n. 241, la revoca parziale del decreto ministeriale 6 ottobre 2014, nella parte in cui disciplina la revoca del contributo, precedentemente erogato, di 200.000,00 euro, alla Parrocchia Maria SS. Di Avigliano nel comune di Campagna (SA).

2. Si provvede, pertanto, allo stralcio dell'ente beneficiario Parrocchia - Santuario di Maria SS. di Avigliano, sita nel comune di Campagna (SA), dall'elenco n. 3 allegato al predetto decreto.

3. Tale elenco, debitamente rettificato, è riportato in allegato al presente decreto del quale costituisce parte integrante.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana nonché sul sito istituzionale del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

Roma, 20 maggio 2015

Il Ministro: PADOAN
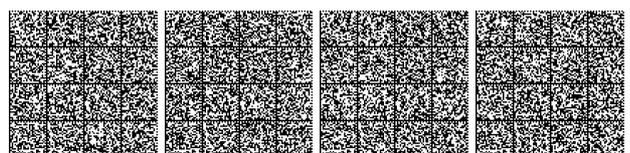
ALLEGATO

ELENCO N. 3 - REVOCA CONTRIBUTI AGLI ENTI CHE NON HANNO ATTESTATO L'UTILIZZO O FORNITO ALCUNA COMUNICAZIONE

N.	ENTE BENEFICIARIO	INTERVENTO FINANZIATO	D.M. AUTORIZZATIVO/LEGGE	ANNUALITA'	IMPORTO REVOCATO
	1	2	3	4	5
1	Forum per la Laguna (VE)	Sviluppo socio sostenibile della Regione Veneto e sua internalizzazione	0014004 del 1.03.2006/Legge 248/2005	2005	€ 39.000,00
2	Centro Studi Lucio Colletti Onlus (BO)	Adeguamento tecnologico della sede	0014004 del 1.03.2006/Legge 248/2005	2005	€ 250.000,00
3	Centro Studi Lucio Colletti Onlus (BO)	Adeguamento tecnologico della sede	0020331 del 7.03.2006/Legge 43/2005-Elenco 2	2005	€ 30.000,00
4	SUD'ALTRO Centro Studi e Documentazione per l'Identità Meridionale di Potenza (PZ)	Contributo straordinario di funzionamento	0030246 del 7.03.2006/Legge 248/2005	2005	€ 100.000,00
5	Comune di San Giovanni a Piro (SA)	Contributo per la costruzione di un parcheggio	0014004 del 1.03.2006/Legge 248/2005	2005	€ 100.000,00

15A04343
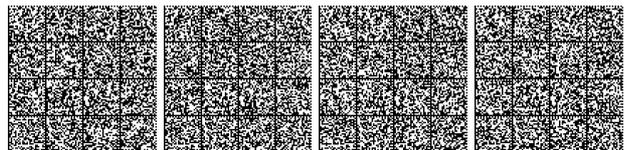
MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 27 aprile 2015.

Modalità di esercizio delle funzioni in materia di sperimentazioni cliniche di medicinali trasferite dall'Istituto superiore di sanità all'Agenzia italiana del farmaco.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», e in particolare l'art. 12, comma 9;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211, recante «Attuazione della direttiva 2001/20/CE relativa all'applicazione della buona pratica clinica nell'esecuzione delle sperimentazioni cliniche di medicinali per uso clinico»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 2001, n. 439, recante «Regolamento di semplificazione delle procedure per la verifica e il controllo di nuovi sistemi e protocolli terapeutici sperimentali»;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze in data 20 settembre 2004, n. 245, e successive modificazioni, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA);

Visto il decreto del Ministro della salute 21 dicembre 2007, recante «Modalità di inoltro della richiesta di autorizzazione all'Autorità competente, per la comunicazione di emendamenti sostanziali e la dichiarazione di conclusione della sperimentazione clinica e per la richiesta di parere al comitato etico», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, S.O. n. 53 del 3 marzo 2008, e successive determinazioni AIFA di modifica delle Appendici;

Vista la determinazione AIFA n. 1 del 7 gennaio 2013, recante «Modalità di gestione delle sperimentazioni cliniche dei medicinali a seguito del trasferimento della funzione dell'Autorità Competente all'Agenzia italiana del farmaco», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, serie generale, n. 10 del 12 gennaio 2013;

Considerata la necessità di definire le modalità di esercizio delle funzioni, già attribuite all'Istituto superiore di sanità (ISS) dal decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211 e trasferite all'AIFA dall'art. 12, comma 9, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, relative alla sperimentazione clinica dei medicinali;

Sentiti l'Istituto superiore di sanità e l'Agenzia italiana del farmaco;

Decreta:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. il presente decreto disciplina le modalità di esercizio delle funzioni in materia di sperimentazione clinica di fase I che, in base all'art. 12, comma 9, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, sono trasferite dall'Istituto superiore di sanità, di seguito denominato ISS, all'Agenzia italiana del farmaco, di seguito denominata AIFA, in qualità di autorità competente.

2. Per lo svolgimento delle funzioni relative alle sperimentazioni di fase I l'AIFA si avvale dell'ISS, secondo le modalità disciplinate dal presente decreto.

3. Ai fini del presente decreto, le sperimentazioni cliniche di fase I/II e di fase I/III sono equiparate alle sperimentazioni di fase I.

Art. 2.

Domanda di autorizzazione alla sperimentazione clinica di fase I

1. II promotore della sperimentazione clinica di fase I è tenuto ad acquisire la preventiva autorizzazione dell'AIFA, che si avvale dell'ISS per la valutazione tecnico-scientifica della documentazione presentata a supporto della domanda di autorizzazione. L'ISS svolge tale compito in piena autonomia scientifica ed organizzativa.

2. La domanda di autorizzazione è presentata all'AIFA, redatta in conformità al modello allegato ai D.M. 21 dicembre 2007, e successive modificazioni, e corredata dalla documentazione di cui al medesimo decreto ministeriale, nonché dalla ricevuta di versamento della tariffa di cui al successivo art. 5.

3. Sul sito istituzionale dell'AlFA sono pubblicate le informazioni relative alle modalità di inoltro della domanda e alla documentazione da allegare alla medesima.

4. Entro 5 giorni dal ricevimento della domanda l'AlFA, verificata la regolarità formale e la completezza della documentazione allegata, provvede alla trasmissione della stessa all'ISS.

5. Il termine di cui al comma 4 è sospeso in caso di richiesta di regolarizzazione della domanda o di integrazione della documentazione.

Art. 3.

Valutazione della documentazione

1. L'ISS, esaminata la documentazione e richiedendo, ove necessario, supplementi di documentazione, formula un parere sulla ammissibilità della domanda di sperimentazione di fase I, avvalendosi della Commissione di cui all'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 2001, n. 439, sulla base dei seguenti criteri:

a) valutazione della qualità del prodotto e conformità ai requisiti in materia di fabbricazione e importazione dei medicinali sperimentali e dei medicinali ausiliari;

b) caratteristiche e conoscenze in merito ai medicinali sperimentali e ai medicinali ausiliari;

c) misure di sicurezza previste per ridurre al minimo i rischi;

d) rischio per la salute del soggetto legato alla condizione clinica per la quale il medicinale sperimentale è oggetto di sperimentazione;

e) completezza e adeguatezza della documentazione tecnica a supporto della domanda;

f) valutazione del rapporto fra rischi prevedibili e benefici ipotizzabili in relazione ai risultati della sperimentazione pre-clinica e sulla base del protocollo clinico proposto.

2. Il parere sull'ammissibilità di cui al comma 1 indica, se del caso, i limiti e le condizioni cui è subordinata la sperimentazione di fase I.

3. Il parere dell'ISS è trasmesso all'AIFA nei termini previsti dal D.P.R. n. 439 del 2001 ai fini dell'adozione del provvedimento da parte del direttore generale dell'AIFA.

Art. 4.

Domanda di emendamenti sostanziali

1. ll promotore della sperimentazione clinica, nei casi previsti dalla normativa vigente, può presentare all'AIFA domanda di emendamenti sostanziali.

2. Le disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 si applicano anche al procedimento di autorizzazione degli emendamenti sostanziali a sperimentazioni cliniche.

3. Sul sito istituzionale dell'AIFA sono pubblicate le informazioni relative alle modalità di inoltro della domanda, insieme al collegamento con il sito istituzionale dell'ISS.

4. Entro tre giorni dal ricevimento della domanda di emendamento sostanziale, l'AIFA trasmette la medesima all'ISS che esprime il parere nei termini di cui al D.P.R n. 439 del 2001, ai fini dell'adozione del provvedimento da parte del direttore generale dell'AIFA.

Art. 5.

Tariffe

1. Le domande di cui agli articoli 2 e 4 del presente decreto devono essere corredate dalla ricevuta di versamento all'AIFA della relativa tariffa, negli importi stabiliti dall'ISS. La ricevuta di versamento deve riportare i riferimenti identificativi della sperimentazione (n. EudraCT, codice Protocollo). Le modalità di versamento sono indicate sul sito istituzionale dell'AIFA.

2. L'AIFA versa all'ISS con cadenza trimestrale l'85% delle entrate derivanti dal versamento delle tariffe di cui al presente articolo.

3. Le sperimentazioni cliniche di fase I non a fini industriali o non a fini commerciali che presentino i requisiti di cui all'art. 1, comma 2, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, del D.M. 17 dicembre 2004 sono esenti dal versamento delle tariffe.

Art. 6.

Invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 7.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra il vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo per la registrazione.

Roma, 27 aprile 2015

Il Ministro: LORENZIN

Registrato alla Corte dei conti il 20 maggio 2015
Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, reg.ne prev. n. 2174

15A04344

DECRETO 30 aprile 2015.

Approvazione del programma, per la regione Puglia, per la realizzazione di strutture sanitarie extraospedaliere per il superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto legislativo 22 giugno 1999, n. 230, concernente disposizioni in materia di riordino della medicina penitenziaria a norma della legge n. 419 del 1998;

Visto l'art. 2, comma 283, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che, al fine di dare completa attuazione al riordino della medicina penitenziaria, definisce le modalità e i criteri di trasferimento dal Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria e dal Dipartimento della giustizia minorile del Ministero della giustizia al Servizio sanitario nazionale di tutte le funzioni sanitarie, dei rapporti di lavoro e delle risorse finanziarie e delle attrezzature e beni strumentali;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2008, recante «Modalità e criteri per il trasferimento al Servizio sanitario nazionale delle funzioni sanitarie, dei rapporti di lavoro, e delle risorse finanziarie e delle attrezzature e beni strumentali in materia di sanità penitenziaria», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dei 30 maggio 2008, n. 126;

Visto il decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, recante «Interventi urgenti per il contrasto della tensione detentiva determinata dal sovraffollamento delle carceri», convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9 e s.m.;

Visto il decreto-legge 31 marzo 2014, n. 52, recante «Disposizioni urgenti in materia di superamento degli Ospedali psichiatrici giudiziari», convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2014, n. 81;

Visto l'art. 3-*ter* del citato decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9 e s.m., contenente disposizioni per il definitivo superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari, che fissa al 31 marzo 2015 il termine per il completamento del processo di tali strutture e che prevede la possibilità per le regioni di modificare entro il 15 giugno 2014 i programmi presentati in precedenza, al fine di provvedere alla riqualificazione dei Dipartimenti di salute mentale, di contenere il numero complessivo dei posti letto da realizzare nelle strutture sanitarie e di destinare le risorse alla realizzazione e riqualificazione delle sole strutture pubbliche;

Visto, altresì, il comma 2, del suddetto art. 3-*ter*, che dispone che, con decreto di natura non regolamentare del Ministro della salute, adottato di concerto con il Ministro della giustizia, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono definiti, ad integrazione di quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, pubblicato nel S.O. nella *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 20 febbraio 1997, ulteriori requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi, anche con riguardo ai profili di sicurezza, relativi alle strutture destinate ad accogliere le persone cui sono applicate le misure di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario e dell'assegnazione a casa di cura e custodia;

Visto il decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della giustizia, del 1° ottobre 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 270 del 19 rioveinbre 2012, concernente la definizione, a integrazione del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, di ulteriori requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi minimi, anche con riguardo ai profili di sicurezza relativi alle strutture destinate ad accogliere le persone cui sono applicate le misure di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario e dell'assegnazione a casa di cura e custodia;

Visto l'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67 e s.m., che autorizza l'esecuzione di un programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico e di realizzazione di residenze sanitarie assistenziali per anziani e soggetti non autosufficienti;

Visto l'art. 50, comma 1, lettera *c)*, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, integrato dall'art. 4-*bis* del decreto-legge del 28 dicembre 1998, n. 450, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 39, che dispone ulteriori finanziamenti per l'attuazione del programma di investimenti, nonché le tabelle F ed E delle leggi 23 dicembre 1999 n. 488, 23 dicembre 2000 n. 388, 28 dicembre 2001 n. 448, 27 dicembre 2002 n. 289, 24 dicembre 2003 n. 350, 30 dicembre 2004 n. 311, 23 dicembre 2005 n. 266, 27 dicembre 2006 n. 296, 24 dicembre 2007 n. 244, 22 dicembre 2008 n. 203, 23 dicembre 2009 n. 191, 13 dicembre 2010 n. 220, 12 novembre 2011 n. 183, 24 dicembre 2012 n. 228, 27 dicembre 2013 n. 147 e 23 dicembre 2014 n. 190;

Visto il decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute» convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189;

Visto il comma 6 del citato art. 3-*ter*, che autorizza «la spesa di 120 milioni di euro per l'anno 2012 e 60 milioni di euro per l'anno 2013 e stabilisce che «le predette risorse, in deroga alla procedura di attuazione del programma pluriennale di interventi di cui all'art. 20 della Legge 11 marzo 1988, n. 67, sono ripartite tra le regioni, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ed assegnate alla singola regione con decreto del Ministro della salute di approvazione di uno specifico programma di utilizzo proposto dalla medesima regione .... all'erogazione delle risorse si provvede per stati di avanzamento dei lavori. Per le province autonome di Trento e di Bolzano si applicano le disposizioni di cui all'art. 2, comma 109, della Legge 23 dicembre 2009, n. 191.»

Considerato che sullo stanziamento destinato al finanziamento dell'edilizia sanitaria iscritto, per l'anno 2012, sullo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'art. 20, della citata legge n. 67/1988, come risultante dalla legge 12 novembre 2011, n. 184, dalla variazione incrementativa di 60 milioni ai sensi del citato art. 3-*ter* del decreto-legge n. 211/2011 e dalla variazione incrementativa in attuazione dell'art. 14 del decreto-legge n. 78/2010, pari complessivamente a 1.190.435.413,00 euro, sono state operate riduzioni e accantonamenti complessivamente pari a 29.204.796,00 euro, di cui 7.174.171,00 euro, ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quinquies*, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, e 22.031.625,00 euro, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

Preso atto che sull'importo di 120 milioni di euro - previsto per l'anno 2012 per il finanziamento del superamento degli Ospedali psichiatrici giudiziari - è stata applicata proporzionalmente la predetta riduzione di 29.204.796,00 euro, per un valore pari a 2.944.045,00 euro;

Considerato che per l'esercizio 2013, l'iniziale importo di 60 milioni di euro è stato complessivamente ridotto di 3.247.964,00 euro, di cui 499.964,00 euro, ai sensi del citato art. 13, comma 1-*quinquies* del decreto-legge

n. 16/2012 e 2.748.000,00 euro ai sensi dell'art. 7, comma 12, del decreto-legge 6 luglio 2012, 95, convertito, con rimodulazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

Rideterminato quindi, nei seguenti valori, lo stanziamento di bilancio per le finalità di cui al citato art. 3-*ter*, comma 6, del decreto-legge n. 211/2011:

esercizio 2012: 117.055.955,00 euro;

esercizio 2013: 56.752.036,00 euro,

per un valore complessivamente pari, nei due esercizi, a 173.807.991,00 euro.

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 28 dicembre 2012, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 32 del 7 febbraio 2013, di riparto del finanziamento previsto dal citato art. 3-*ter*, comma 6, del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9, come rideterminato dalle disposizioni su indicate;

Dato atto che il su indicato decreto del Ministero della salute di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze del 28 dicembre 2012 ripartisce alla regione Puglia la somma di euro 11.310.689,11 e all'art. l comma 2 dispone che le risorse sono assegnate, ad ogni singola regione, con decreto del Ministro della salute di approvazione di uno specifico programma di utilizzo delle risorse ripartite;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2013, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2013, n. 57 recante «Disposizioni urgenti in materia sanitaria»;

Visto l'art. 1 del decreto ministeriale del 4 marzo 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 82 del 9 aprile 2015, con il quale è stato revocato il decreto ministeriale del 19 dicembre 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 23 del 29 gennaio 2014, in quanto la regione Puglia si è avvalsa della facoltà di modificare i programmi presentati in precedenza prevista dall'art. 3-*ter*, comma 6, del citato decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9 e s.m.;

Visto l'art. 2 del suddetto decreto ministeriale del 4 marzo 2015 che assegna alla regione Puglia la somma di euro 3.541.410,00 per lo svolgimento del programma di realizzazione dell'intervento denominato: «Realizzazione della Residenza per l'esecuzione delle Misure di Sicurezza detentive (REMS) di Carovigno (BR)», per un importo a carico dello Stato di € 3.541.410,00;

Visto l'art. 5 del già citato decreto ministeriale del 4 marzo 2015 che stabilisce che il Ministero della salute provvederà con successivo decreto all'assegnazione delle risorse residue pari ad € 7.769.279,11 per la realizzazione di una seconda REMS e di interventi strutturali di riqualificazione dei servizi di salute mentale sul territorio, che saranno successivamente proposti dalla regione Puglia;

Preso atto che la regione Puglia, con deliberazione di Giunta Regionale n. 350 del 27 febbraio 2015, approva il programma per la «Realizzazione della residenza per l'esecuzione delle Misure di Sicurezza detentive (REMS) di Spinazzola (BT)» per un importo a carico dello Stato pari a € 294.500,00 e destina la restante quota dei finanziamenti al rafforzamento dei servizi territoriali dei Dipartimenti di salute mentale;

Considerato che il citato decreto del Ministero della salute di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze del 28 dicembre 2012 assegna alla regione Puglia la somma complessiva di euro 11.310.689,11, che il citato decreto ministeriale del 4 marzo 2015 assegna alla medesima regione la somma di euro 3.541.410,00 per la realizzazione della residenza per l'esecuzione delle misure di sicurezza detentive (REMS) di Carovigno (BR) e preso atto del Programma presentato dalla regione stessa con deliberazione di Giunta Regionale n. 350 del 27 febbraio 2015 per un importo a carico dello Stato pari a € 294.500,00, le risorse residue sono pari ad € 7.474.779,11;

Acquisito verbale prot. n. 157697336, del 10 aprile 2015, il parere espresso dagli Uffici competenti delle Direzioni generali della programmazione sanitaria e della prevenzione, sulla base dei requisiti stabiliti dal decreto ministeriale 1° ottobre 2012 e dal decreto ministeriale 28 dicembre 2012, da quanto previsto dal decreto-legge 25 marzo 2013 n. 24 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2013, n. 57 e dal decreto-legge 31 marzo 2014, n. 52 convertito, con modificazione dalla legge 30 maggio 2014, n. 81;

Acquisito, prot. n. 27790 del 2 dicembre 2013, il concerto tecnico finanziario del Ministero dell'economia e delle finanze;

Visto il decreto del Ministro della salute del 24 luglio 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 27 agosto 2014, n. 198, con il quale sono state conferite le deleghe al Sottosegretario di Stato, Dott. Vito De Filippo;

Preso atto che, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera *c)* del sopracitato decreto, il Sottosegretario di Stato è delegato alla trattazione e alla firma degli atti relativi alla materia di sanità penitenziaria e salute mentale limitatamente agli ospedali psichiatrici giudiziari;

Decreta:

Art. 1.

È approvato il programma di cui alla deliberazione di Giunta regionale n. 350 del 27 febbraio 2015 per la «Realizzazione della residenza per l'esecuzione delle Misure di sicurezza detentive (REMS) di Spinazzola (BT)» per un importo a carico dello Stato pari a € 294.500,00.

Art. 2.

1. A valere sulle autorizzazioni del Ministero dell'economia e delle finanze previste dall'art. 50, comma 1, lettera *e)* della legge 23 dicembre 1998, n. 448 integrato dall'art. 4-*bis* del decreto legge del 28 dicembre 1998, n. 450, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 1999, n. 39, nonché la tabella E ed F delle leggi 23 dicembre 1999, n. 488, 23 dicembre 2000 n. 388, 28 dicembre 2001 n. 448, 27 dicembre 2002 n. 289, 24 dicembre 2003 n. 350, 30 dicembre 2004 n. 311, 23 dicembre 2005 n. 266, 27 dicembre 2006 n. 296, 24 dicembre 2007 n. 244, 22 dicembre 2008 n. 203, 23 dicembre 2009 n. 191, 13 dicembre 2010 n. 220, 12 novembre 2011 n. 183, 24 dicembre 2012 n. 228, 27 dicembre 2013 n. 147 e 23 dicembre 2014 n. 190, è assegnata alla Regione Puglia la somma di euro 294.500,00 per la realizzazione dell'intervento di cui all'art. 1.

2. All'erogazione delle risorse provvede il Ministero dell'economia e delle finanze per stati di avanzamento dei lavori.

Art. 3.

1. La regione Puglia trasmette al Ministero della salute gli atti di approvazione dei progetti di realizzazione dell'intervento di cui all'art. 1.

2. La regione Puglia da comunicazione al Ministero della salute dell'indizione delle gare di appalto, dell'avvenuta aggiudicazione dei lavori, dell'avvenuta chiusura dei lavori, dell'avvenuto collau degli stessi e dell'avvenuta messa in esercizio delle strutture.

Art. 4.

1. Il Ministero della salute provvederà con successivo decreto all'assegnazione delle risorse residue pari ad € 7.474.779,11 per interventi strutturali di riqualificazione dei servizi di salute mentale sul territorio, che saranno successivamente proposti dalla regione Puglia.

Il presente decreto sarà inviato agli organi di controllo secondo la normativa vigente e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 aprile 2015

Il Sottosegretario di Stato: DE FILIPPO

15A04345

DECRETO 25 maggio 2015.

Riconoscimento dell'acqua minerale «Classica», in comune di Chiusi della Verna, al fine dell'imbottigliamento e della vendita.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVENZIONE SANITARIA

Vista la domanda del 13 dicembre 2013, integrata con nota del 14 gennaio 2014, con la quale la Società Sorgente Verna S.r.l., con sede in Chiusi della Verna (Arezzo), via S. Andrea 16, ha chiesto il riconoscimento dell'acqua minerale naturale denominata «Classica» che sgorga dalla sorgente omonima nell'ambito della concessione mineraria Sorgente Verna sita nei Comuni di Chitignano e Chiusi della Verna (Arezzo) al fine dell'imbottigliamento e della vendita;

Esaminata la documentazione prodotta e l'ulteriore documentazione prodotta con nota del 3 aprile 2015;

Visto il decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, n. 1858;

Visto il decreto legislativo 8 ottobre 2011, n. 176, di attuazione della direttiva 2009/54/CE sulla utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali;

Visto il decreto interministeriale Salute - Attività Produttive 11 settembre 2003;

Visto il decreto ministeriale 10 febbraio 2015;

Visti i pareri della III Sezione del Consiglio superiore di sanità espressi nelle sedute del 18 febbraio 2014 e del 12 maggio 2015;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Decreta:

Art. 1.

1) È riconosciuta come acqua minerale naturale, ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo 8 ottobre 2011, n. 176, l'acqua denominata «Classica» che sgorga dalla sorgente omonima nell'ambito della concessione mineraria Sorgente Verna sita nei comuni di Chitignano e Chiusi della Verna (Arezzo).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato alla Commissione europea.

Copia del presente decreto sarà trasmesso alla società titolare ed ai competenti organi regionali per i provvedimenti di cui all'art. 6 del decreto legislativo n. 176/2011.

Roma, 25 maggio 2015

Il direttore generale: GUERRA

15A04346

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 28 aprile 2015.

Annullamento del decreto 29 agosto 2014, recante il «Rinnovo dell'autorizzazione al Laboratorio Polo di Polo Maurizio, in Oderzo, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ
AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)* e ss.mm.ii.;

Visto il regolamento (CE) n. 606/2009 della Commissione del 10 luglio 2009 recante alcune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le categorie di prodotti vitivinicoli, le pratiche enologiche e le relative restrizioni che all'art. 15 prevede per il controllo delle disposizioni e dei limiti stabiliti dalla normativa comunitaria per la produzione dei prodotti vitivinicoli l'utilizzo di metodi di analisi descritti nella Raccolta dei metodi internazionali d'analisi dei vini e dei mosti dell'OIV;

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 e in particolare l'art. 80, dove è previsto che la Commissione adotta, ove necessario, atti di esecuzione che stabiliscono i metodi di cui all'art. 75, paragrafo 5, lettera *d)*, per i prodotti elencati nella parte II dell'allegato VII e che tali metodi si basano sui metodi pertinenti raccomandati e pubblicati dall'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV), a meno che tali metodi siano inefficaci o inadeguati per conseguire l'obiettivo perseguito dall'Unione;

Visto il citato regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre che all'art. 80, ultimo comma, prevede che in attesa dell'adozione di tali metodi di esecuzione, i metodi e le regole da utilizzare sono quelli autorizzati dagli Stati membri interessati;

Visto il citato regolamento (UE) n. 1308/2013 che all'art. 146 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il decreto 29 agosto 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 213 del 13 settembre 2014 con il quale al «Laboratorio Polo di Polo Maurizio», ubicato in Oderzo (TV), via Verdi n. 32, è stata rinnovata l'autorizzazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo;

Considerato che con il decreto 29 agosto 2014 sopra indicato il «Laboratorio Polo di Polo Maurizio» è stato autorizzato a eseguire tutte le analisi per il quale risultava accreditato secondo il certificato di accreditamento rilasciato da ACCREDIA in data 19 giugno 2014;

Ritenuto, pertanto, necessario intervenire in autotutela ai sensi dell'art. 21-*nonies* della legge 7 agosto 1990, n. 241, ed annullare il decreto 29 agosto 2014, poiché il citato «Laboratorio Polo di Polo Maurizio» può essere autorizzato solo per i metodi di analisi raccomandati e pubblicati dall'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV), e non, può essere autorizzato invece, per tutti i metodi per il quale risulta accreditato da ACCREDIA con certificato del 19 giugno 2014;

Considerata altresì la nota del 2 aprile 2015 con la quale è stato comunicato al «Laboratorio Polo di Polo Maurizio» l'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 240, relativo all'annullamento del citato decreto del 29 agosto 2014;

Decreta:

Articolo unico

1. È annullato, in autotutela, il decreto del 29 agosto 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 213 del 13 settembre 2014, recante il «Rinnovo dell'autorizzazione al "Laboratorio Polo di Polo Maurizio", ubicato in Oderzo (TV), Via Verdi n. 32 al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo».

2. Sono salvi gli atti eventualmente compiuti dal «Laboratorio Polo di Polo Maurizio» fino alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 28 aprile 2015

Il direttore generale: GATTO

15A04198

DECRETO 4 maggio 2015.

Autorizzazione al Laboratorio Polo di Polo Maurizio, in Oderzo, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ
AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il decreto 29 agosto 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 213 del 13 settembre 2014 con il quale al «Laboratorio Polo di Polo Maurizio», ubicato in Oderzo (TV), via Verdi n. 32, è stata rinnovata l'autorizzazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo;

Visto il decreto del 28 aprile 2015 di annullamento del citato decreto 29 agosto 2014;

Visto il regolamento (CE) n. 606/2009 della Commissione del 10 luglio 2009 recante alcune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le categorie di prodotti vitivinicoli, le pratiche enologiche e le relative restrizioni che all'art. 15 prevede per il controllo delle disposizioni e dei limiti stabiliti dalla normativa comunitaria per la produzione dei prodotti vitivinicoli l'utilizzo di metodi di analisi descritti nella Raccolta dei metodi internazionali d'analisi dei vini e dei mosti dell'OIV;

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 e in particolare l'art. 80, dove è previsto che la Commissione adotta, ove necessario, atti di esecuzione che stabiliscono i metodi di cui all'art. 75, paragrafo 5, lettera *d)*, per i prodotti elencati nella parte II dell'allegato VII e che tali metodi si basano sui metodi pertinenti raccomandati e pubblicati dall'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV), a meno che tali metodi siano inefficaci o inadeguati per conseguire l'obiettivo perseguito dall'Unione;

Visto il citato regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre che all'art. 80, ultimo comma, prevede che in attesa dell'adozione di tali metodi di esecuzione, i metodi e le regole da utilizzare sono quelli autorizzati dagli Stati membri interessati;

Visto il citato regolamento (UE) n. 1308/2013 che all'art. 146 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha dimostrato di avere ottenuto in data 19 giugno 2014 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA – European Cooperation for Accreditation;

Considerato che le prove indicate nell'elenco allegato sono metodi di analisi raccomandati e pubblicati dall'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV);

Considerato che per le prove Litio e Esame organolettico sono stati inseriti i metodi previsti dal decreto ministeriale 12 marzo 1986 in mancanza di metodi di analisi raccomandati e pubblicati dall'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV);

Considerato che con decreto 22 dicembre 2009 ACCREDIA è stato designato quale unico organismo italiano a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rilascio dell'autorizzazione in argomento;

Decreta:

Art. 1.

Il «Laboratorio Polo di Polo Maurizio», ubicato in Oderzo (TV), via Verdi n. 32, è autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

Art. 2.

L'autorizzazione ha validità fino al 12 luglio 2018 data di scadenza dell'accreditamento.

Art. 3.

L'autorizzazione è automaticamente revocata qualora il «Laboratorio Polo di Polo Maurizio» perda l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, rilasciato da ACCREDIA – L'Ente italiano di accreditamento designato con decreto 22 dicembre 2009 quale unico organismo a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato.

Art. 4.

1. Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'Amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

2. L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

3. Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

4. L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 4 maggio 2015

Il direttore generale: GATTO

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma/metodo
Metanolo	OIV-MA-BS-14 R2009
Titolo alcolometrico volumico	OIV-MA-BS-02 R2009 + OIV-MA-BS-04 R2009
Saccarosio	OIV-MA-AS311-04 R 2009 + OIV-MA-AS311-03 R 2003
Tenore zuccherino (grado rifrattometrico Brix)	OIV-MA-AS2-02 R 2012
Anidride solforosa	OIV-MA-AS323-05 R2009
Esame Organolettico	D.M. 12/03/86 GU SO n° 161 14/07/1986 Met. I + OIV-CONCOURS 332°-2009
Sovrapressione	OIV-MA-AS314-02 R2003
Anidride solforosa libera e totale	OIV-MA-AS323-04B R2009
Anidride solforosa libera e totale	OIV-MA-AS323-04A R2012
Diglucoside malvosidico (ibridi produttori diretti) (presenza assenza)	OIV-MA-AS315-03 R2009 Par.2
Istamina; Tirammina; Cadaverina; Putrescina; Isoamilammina (0,4÷15 mg/l 0,4÷20 mg/l 0,4÷20 mg/l 0,4÷40 mg/l 0,4÷20 mg/l)	OIV-MA-AS315-18 R2009
Acidità fissa	OIV-MA-AS313-03 R2009
Acidità volatile	OIV-MA-AS313-02 R2009
Acido sorbico	OIV-MA-AS313-14A R2009
Alcalinità delle ceneri	OIV-MA-AS2-05 R2009
Cadmio	OIV-MA-AS322-10 R2009
Calcio	OIV-MA-AS322-04 R2009
Ceneri	OIV-MA-AS2-04 R2009
Cloruri	OIV-MA-AS321-02 R2009
Estratto ridotto, estratto non riduttore	OIV-MA-AS2-03B R2012
Estratto ridotto, estratto non riduttore	OIV-MA-AS2-03B R2012 + OIV-MA-AS311-03 R2003
Estratto ridotto, estratto non riduttore	OIV-MA-AS2-03B R2012 + OIV-MA-AS311-01A R2009
Estratto secco totale	OIV-MA-AS2-03B R2012
Ferro	OIV-MA-AS322-05A R2009
Litio	D.M. 12/03/1986 GU SO n.161 14/07/1986 met. XXX
Magnesio	OIV-MA-AS322-07 R2009

Metanolo	OIV-MA-AS312-03A R2009
Ocratossina A (0,1÷3,0 µg/l)	OIV-MA-AS315-10 R2011
Piombo	OIV-MA-AS322-12 R2006
Potassio	OIV-MA-AS322-02B R2009
Potassio	OIV-MA-AS322-02A R2009
Rame	OIV-MA-AS322-06 R2009
Saccarosio, fruttosio, glucosio e glicerolo	OIV-MA-AS311-03 R2003
Sodio	OIV-MA-AS322-03A R2009
Sodio	OIV-MA-AS322-03B R2009
Solfati	OIV-MA-AS321-05A R2009
Sostanze riduttrici	OIV-MA-AS311-01A R2009
Titolo alcolometrico totale (da calcolo)	OIV-MA-AS312-01A R2009 4B
Titolo alcolometrico totale (da calcolo)	OIV-MA-AS312-01A R2009 4B + OIV-MA-AS311-01A R2009
Titolo alcolometrico totale (da calcolo)	OIV-MA-AS312-01A R2009 4B + OIV-MA-AS311-03 R2003
Titolo alcolometrico volumico	OIV-MA-AS312-01A R2009 4.B
Zinco	OIV-MA-AS322-08 R2009
pH	OIV-MA-AS313-15 R2011
Acidità totale	OIV-MA-AS313-01 R2009 Par. 5.2
Indice di folin - Ciocalteu	OIV-MA-AS2-10 R2009
Massa volumica e densità	OIV-MA-AS2-01A Par.5 R2012
Anidride carbonica	OIV-MA-AS314-01 R2006

15A04199
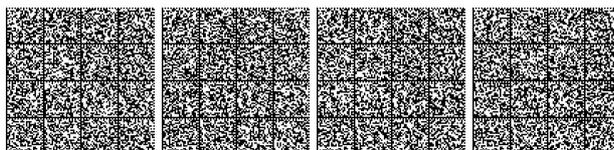
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 7 maggio 2015.

Sostituzione del liquidatore della «Consorzio Giulio Pastore Cooperative Edilizie a r. l. - in liquidazione», in Roma.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l' art. 2545-*octiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, «Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;

Preso atto che la società cooperativa «Consorzio Giulio Pastore cooperative edilizie a r.l. - in liquidazione», con sede in Roma, (c.f. n. 02470540580), si è sciolta e posta in liquidazione il 7 luglio 2010;

Visto il verbale di mancata ispezione straordinaria del 21 novembre 2014, redatto nei confronti della citata cooperativa, che si conclude con la proposta da parte degli ispettori incaricati di adozione del provvedimento di sostituzione del liquidatore ai sensi dell'art. 254-*octiesdecies* del codice civile, sulla base delle irregolarità indicate nel predetto verbale rappresentate dalla mancata approvazione e deposito dei bilanci dal 2009 ed all'esistenza di giudizi pendenti aventi ad oggetto, tra gli altri argomenti di causa, il trasferimento di un alloggio sociale;

Vista la nota acquisita al protocollo con il n. 28466 del 2 marzo 2015 con la quale è stato prodotto il certificato di morte del liquidatore sig. Mario Marincola, deceduto il 12 febbraio 2014;

Preso atto del parere favorevole all'adozione del provvedimento proposto, espresso dal Comitato centrale per le cooperative nella seduta del 21 aprile 2015;

Tenuto conto che l'Ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 254-*octiesdecies* del codice civile;

Valutati quali idonei alla funzione gli specifici requisiti personali e professionali risultanti dal *curriculum vitae et studiorum* dell'avv. Maria Luca Blasi, nato a Roma, il 18 aprile 1960, (c.f. BLSLMR60D1H501B), con studio in via Treviso 31 - 00161 Roma;

Decreta:

Art. 1.

L'avv. Maria Luca Blasi, nato a Roma, il 18 aprile 1960, (c.f. BLSLMR60D1H501B), con studio in Roma, via Treviso 31, è nominato liquidatore della suindicata società cooperativa «Consorzio Giulio Pastore cooperative edilizie a r.l. - in liquidazione», con sede in Roma, (c.f. 02470540580), in sostituzione del sig. Mario Marincola, deceduto.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso al Tribunale amministrativo regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nei termini e presupposti di legge.

Roma, 7 maggio 2015

Il direttore generale: MOLETI

15A04289

DECRETO 7 maggio 2015.

Sostituzione del commissario liquidatore della «T.C.M. Piccola società cooperativa in liquidazione», in Giugliano in Campania.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l' art. 2545-*octiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, «Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;

Preso atto che la società cooperativa «T.C.M. Piccola Società cooperativa in liquidazione», con sede in Giugliano in Campania (Napoli), costituita in data 16 marzo 2001,(c.f. n. 03991881214), si è sciolta e posta in liquidazione con atto dell'8 febbraio 2011;

Visto il verbale di revisione del 26 maggio 2014, nei confronti della citata cooperativa, che si conclude con la proposta da parte del revisore incaricato di adozione del provvedimento di sostituzione del liquidatore ai sensi dell'art. 2545-octiesdecies del codice civile sulla base delle irregolarità indicate nel predetto verbale rappresentate dal mancato aggiornamento dei libri sociali e fiscali e della mancata approvazione e deposito dei bilanci dal 2011;

Considerato che la cooperativa, a seguito della comunicazione ai sensi degli articoli 7 e 8 legge n. 241/90 effettuata in data 15 luglio 2014 prot. n. 129430, non ha prodotto alcuna documentazione attestante l'avvenuta sanatoria delle irregolarità contestate in sede di revisione;

Preso atto del parere favorevole all'adozione del provvedimento proposto, espresso dal Comitato centrale per le cooperative nella seduta del 21 aprile 2015;

Tenuto conto che l'Ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile;

Valutati quali idonei alla funzione gli specifici requisiti personali e professionali risultanti dal *curriculum vitae et studiorum* del dott. Donato Andreozzi, nato a Napoli, il 23 marzo 1957, (c.f. NDRDNT57C23F839Z), con studio in via Adolfo Omodeo, 95 - 80128 Napoli;
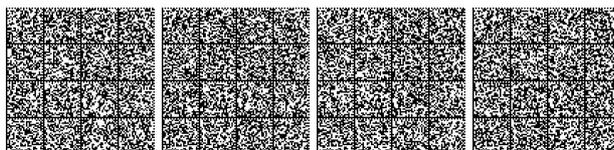
Decreta:

Art. 1.

Il dott. Donato Andreozzi, nato a Napoli, il 23 marzo 1957, (c.f. NDRDNT57C23F839Z), con studio in via Adolfo Omodeo, 95 - 80128 Napoli, è nominato liquidatore della suindicata società cooperativa «T.C.M. Piccola Società cooperativa in liquidazione», con sede in Giugliano in Campania (Napoli), (c.f. 03991881214), in sostituzione del sig. Antonio Aprovitola.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso al Tribunale amministrativo regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nei termini e presupposti di legge.

Roma, 7 maggio 2015

Il direttore generale: MOLETI

15A04291

DECRETO 12 maggio 2015.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Puglia Ambiente Service - Cooperativa Sociale in liquidazione», in Bari.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO
E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l' art. 2545-*octiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n.158, «Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;

Preso atto che la società cooperativa «Puglia Ambiente Service - Società cooperativa sociale» in liquidazione, con sede in Bari, costituita in data 18 settembre 2008, (c.f. n. 06804890728), si è sciolta e posta in liquidazione con atto del 19 giugno 2013;

Visto il verbale di revisione del 22 settembre 2014, redatto nei confronti della citata cooperativa, che si conclude con la proposta da parte del revisore incaricato di adozione del provvedimento di sostituzione del liquidatore ai sensi dell'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile, sulla base dell'irregolarità indicata nel predetto verbale rappresentata dalla mancata approvazione e deposito dei bilanci dal 2012;

Considerato che la cooperativa, a seguito della comunicazione ai sensi degli articoli 7 e 8 legge n. 241/90 effettuata in data 18 novembre 2014 prot. n. 203813, non ha prodotto alcuna documentazione attestante l'avvenuta sanatoria delle irregolarità contestate in sede di revisione;

Preso atto del parere favorevole all'adozione del provvedimento proposto, espresso dal Comitato centrale per le cooperative nella seduta del 21 aprile 2015;

Tenuto conto che l'Ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile;

Valutati quali idonei alla funzione gli specifici requisiti personali e professionali risultanti dal *curriculum vitae et studiorum* dell'avv. Angelo Schittulli, nato a Bari, il 21 aprile 1974, (c.f. SCHNGL74D21A662W), con studio in via Principe Amedeo, 25 - 70121 Bari;

Decreta:

Art. 1.

L'avv. Angelo Schittulli, nato a Bari, il 21 aprile 1974, (c.f. SCHNGL74D21A662W), con studio in via Principe Amedeo, 25 - 70121 Bari, è nominato liquidatore della suindicata società cooperativa «Puglia Ambiente Service - Società cooperativa sociale» in liquidazione, con sede in Bari, (c.f. 06804890728), in sostituzione del sig. Francesco Quarto.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso al Tribunale amministrativo regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nei termini e presupposti di legge.

Roma, 12 maggio 2015

Il direttore generale: MOLETI

15A04290

DECRETO 12 maggio 2015.

Revoca del consiglio di amministrazione della «Società cooperativa edilizia Peschioli», in Roma.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO
E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto legislativo n. 165/2001, con particolare riferimento all'art. 4 secondo cometa ;

Vista la legge n. 241/1990 e successive modificazione ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 158 del 5 dicembre 2013, «Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;

Viste le risultane dell'ispezione straordinaria conclusa in data 31 luglio 2014 e del successivo verbale di mancato accertamento ispettivo del 12 novembre 2014, dalle quali
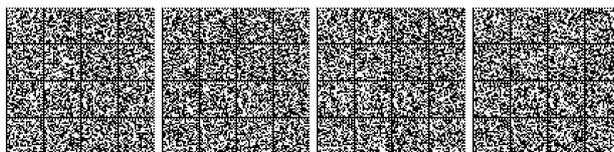
sono emerse a carico della Società Cooperativa «Società cooperativa Edilizia Peschioli», con sede in Roma, delle irregolarità gestionali, presupposto per l'adozione del presente provvedimento, tra le quali:

non aver provveduto al deposito del bilancio d'esercizio 2013 e della relazione prevista dall'art. 2545 del codice civile nella quale doveva essere specificata l'attività posta in essere dal sodalizio e le ragioni delle determinazioni assunte in merito all'ammissione di nuovi soci, come previsto dall'art. 2528 del codice civile, attesa l'estrema genericità della Nota Integrativa;

non aver portato all'attenzione dell'assemblea dei soci il dettaglio delle condizioni economiche relative all'incarico di coordinamento generale affidato dal consiglio di amministrazione al Consorzio Vesta;

non aver provveduto alla predisposizione di una rappresentazione analitica della posizione debitoria dell'ente nei confronti del Consorzio Vesta e del subentrante Consorzio Casa Castelli;

non avere regolarizzato la tenuta dei libri sociali;

non aver provveduto al deposito del nuovo statuto sociale e della relazione sull'attività svolta nel 2013 all'Albo delle Cooperative edilizie;

Dato atto che la cooperativa, ammessa a finanziamento nel 2003, ai sensi delle leggi 179/92 e 493/93, per la realizzazione di alloggi da assegnare ai propri soci in locazione per otto anni con patto di futura vendita, ha attualmente in corso di realizzazione un piano edilizio per la costruzione di 17 villini, in Marino (Roma), Piano di Zona Costa Caselle, su un'area assegnata in diritto di proprietà nel 2007;

Preso atto che la cooperativa ha aderito fino al 2010 al «Consorzio Vesta», sottoposto ad indagine da parte dell'Autorità Giudiziaria e nei confronti del quale da parte del Tribunale di Roma è stato disposto, tra l'altro, il sequestro preventivo di tutte le quote sociali della cooperativa e la nomina di un amministratore unico e custode delle quote ed è stato, altresì, adottato da questa amministrazione il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Tenuto conto che la cooperativa Edilizia Peschioli aveva conferito al Consorzio Vesta l'incarico di coordinamento generale esecutivo del programma edilizio in Marino Loc. Costa Caselle con delibera del C.d.A. del 17 settembre 2007. Le condizioni economiche riconosciute al consorzio Vesta per tale incarico, indicate nel relativo verbale del C.d.A, prevedevano un «corrispettivo percentuale netto del 22% oltre I.V.A. dell'ammontare totale dei costi necessari per la realizzazione dei programma, ivi compresi il costo di acquisizione del diritto di superficie e oneri di urbanizzazione corrisposti al Comune di Marino per le aree assegnate e quant'altro comunque connesso con il Programma medesimo»;

Considerato che nel corso dell'assemblea del 15 ottobre 2010 l'organo amministrativo informava i soci che il Consorzio Vesta aveva richiesto il ristoro dei debiti vantati nei confronti della cooperativa (pari ad € 758.736,38), quali anticipi di costi sostenuti per conto della cooperativa Peschioli in relazione alle opere del programma edilizio;

Considerato che a fronte della richiesta formalizzata dal Consorzio Vesta per la refusione delle spese sostenute, la cooperativa, attesa la mancanza di risorse per la rifusione dei debiti, ha accettato la proposta del Consorzio Case Castelli di Marino disposto ad anticipare alla cooperativa, a mezzo effetti in scadenza tra maggio e luglio 2011, la somma di € 500.000 che la cooperativa avrebbe girato al Consorzio Vesta a saldo e stralcio di ogni pretesa a fronte del recesso dal Consorzio Vesta e dell' adesione all'interno della propria compagine per procedere all'avvio e alla conclusione del programma edilizio;

Tenuto conto che detta transazione, fa ricadere i costi sui soci attualmente presenti nella compagine sociale, pur trattandosi di spese antecedenti alla data di ammissione degli stessi, atteso che dalle risultanze della citata ispezione straordinaria, è emerso che nella cooperativa dal 2010 si è verificato un notevole avvicendamento all'interno della platea sociale, con un totale rinnovamento nel 2013;

Considerato che la ricostruzione organica ed analitica dell'intera posizione debitoria dell'ente, che tenesse conto dei progressi rapporti con il Consorzio Vesta e del passaggio al Consorzio Casa Castelli, richiesta e non esibita in sede ispettiva era finalizzata, attesa la variazione dell'intera platea sociale, a verificare le responsabilità pro quota in capo ai soci receduti al fine di escludere l'ipotesi che i soci receduti non siano chiamati in causa per rispondere del loro debito pro quota;

Preso atto che le risultanze ispettive hanno anche accertato una irregolare tenuta dei libri sociali, che non risultano registrate le intervenute dimissioni di soci e non si rileva la coincidenza fra delibere del C.d.A. di ammissione e dimissioni di soci con quanto registrato sul libro dei soci dove tali ammissioni e recessi non risultano riportate;

Considerato che la società cooperativa edilizia Peschioli, diffidata a sanare le irregolarità riscontrate nel corso dell'ispezione straordinaria, si è sottratta all'accertamento impedendo la verifica dell'eventuale superamento della situazione di irregolarità accertata;

Vista la nota ministeriale n. 0030256 inviata via PEC in data 5 marzo 2015 con la quale, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 241/1990, è stato comunicato l'avvio del procedimento per l'adozione del provvedimento di gestione commissariale di cui all'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile che prevedeva il termine di 15 giorni per l'inoltro di eventuali osservazioni;

Preso atto che non sono pervenute controdeduzioni in ordine al provvedimento proposto;

Visto il parere favorevole espresso in data 21 aprile 2015 dal comitato centrale per le Cooperative, previsto dall'art. 4, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 78;

Considerati gli specifici requisiti professionali come risultanti dal *curriculum vitae* del dott. Giuseppe Pisano;

Ritenuto opportuno affidare al medesimo professionista l'incarico nelle gestioni commissariali a carico delle cooperative già aderenti al Consorzio Vesta, in considerazione della sostanziale omogeneità delle criticità rilevate e della conseguente utilità, in termini di economicità ed efficacia, di una gestione unitaria dei relativi commissariamenti;

Decreta:

Art. 1.

È revocato il consiglio di amministrazione della Soc. Coop. «Società cooperativa edilizia Peschioli», con sede in Roma, codice fiscale n. 03061670588, costituita in data 30 marzo 1977.

Art. 2.

Il dott. Giuseppe Pisano nato a Cosenza il 29 ottobre 1961 con studio in Roma via Regina Margherita, 169, è nominato commissario governativo della suddetta cooperativa per un periodo di 12 mesi a decorrere dalla data del presente decreto.

Art. 3.

Al nominato Commissario governativo sono attribuiti i poteri del consiglio di amministrazione; lo stesso commissario dovrà provvedere alla regolarizzazione dell'Ente attraverso la risoluzione delle problematiche evidenziate in sede di revisione, cui si rinvia.

Art. 4.

Il compenso spettante al Commissario governativo sarà determinato in base ai criteri di cui al decreto ministeriale 22 gennaio 2002.

Il presente decreto, avverso il quale è proponibile il ricorso al Tribunale amministrativo regionale competente per territorio, verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 maggio 2015

Il direttore generale: MOLETI

15A04292

DECRETO 12 maggio 2015.

Revoca del consiglio di amministrazione della «Società cooperativa Edilizia Thoria», in Roma.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO
E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l' art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto legislativo n. 165/2001, con particolare riferimento all'art. 4 secondo comma;

Vista la legge n. 241/1990 e successive modificazione ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 158 del 5 dicembre 2013, «Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;

Viste le risultanze dell'ispezione straordinaria conclusa in data 14 maggio 2014 e della relazione di mancato accertamento concluso il 10 novembre 2014 dalle quali sono emerse a carico della società cooperativa «Società cooperativa edilizia Thoria», con sede in Roma, delle irregolarità gestionali, presupposto per l'adozione del presente provvedimento, tra le quali:

mancato versamento, comprensivo di sanzione ed interessi legali, della maggiorazione del 10% del contributo di revisione per i bienni 2011/2012 e 2013/2014 dovuto dalle cooperative edilizie;

i componenti del C.d.A., pur rivestendo formalmente la qualifica di socio, non hanno mai partecipato ad alcun programma edilizio della cooperativa e rivestono l'incarico di amministratori anche in diversi altri sodalizi con ciò concretando l'assenza del rapporto mutualistico con l'ente e dell'interesse al mantenimento della qualità di socio in seno alla cooperativa;

Preso atto che la cooperativa ha aderito fino al 2010 al «Consorzio Vesta», sottoposto ad indagine da parte dell'Autorità Giudiziaria e nei confronti del quale da parte del Tribunale di Roma è stato disposto, tra l'altro, il sequestro preventivo di tutte le quote sociali della cooperativa e la nomina di un amministratore unico e custode delle quote ed è stato, altresì, adottato da questa amministrazione il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Preso atto che i componenti del C.d.A. sono in carica da molti anni, svolgono la funzione di amministratori anche in altre compagini societarie facenti parte del «Consorzio Vesta», che gli stessi non sono mai risultati assegnatari di alcuno degli alloggi costruiti nell'ambito dei diversi programmi edilizi che la cooperativa ha realizzato dalla data della sua costituzione;

Ritenuto che la presenza nella cooperativa di soci componenti l'organo amministrativo non interessati all'assegnazione di alloggi risulti impropria in quanto tali soci non hanno posto in essere con l'ente lo scambio mutualistico connaturato alle cooperative di abitazione;

Considerato che la società cooperativa edilizia Thoria, diffidata a sanare le irregolarità riscontrate nel corso dell'ispezione straordinaria, si è sottratta all'accertamento ispettivo impedendo la verifica dell'eventuale superamento della situazione di irregolarità accertata;

Vista la nota ministeriale n. 0030194 inviata via PEC in data 4 marzo 2015, con la quale, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 241/1990, è stato comunicato l'avvio del procedimento per l'adozione del provvedimento di gestione commissariale di cui allart. 2545-*sexiesdecies* del codice civile che prevedeva il termine di 15 giorni per l'inoltro di eventuali osservazioni;

Preso atto che non sono pervenute controdeduzioni in ordine al provvedimento proposto;

Visto il parere favorevole espresso in data 21 aprile 2015 dal comitato centrale per le cooperative, previsto dall'art. 4, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 78;

Considerati gli specifici requisiti professionali come risultanti dal *curriculum vitae* del dott. Giuseppe Pisano;

Ritenuto opportuno affidare al medesimo professionista l'incarico nelle gestioni commissariali a carico delle cooperative già aderenti al Consorzio Vesta, in considerazione della sostanziale omogeneità delle criticità rilevate e della conseguente utilità, in termini di economicità ed efficacia, di una gestione unitaria dei relativi commissariamenti;

Decreta:

Art. 1.

È revocato il consiglio di amministrazione della «Società cooperativa edilizia Thoria», con sede in Roma, codice fiscale n. 80132470586, costituita in data 21 ottobre 1971.

Art. 2.

Il dott. Giuseppe Pisano nato a Cosenza il 29 ottobre 1961 con studio in Roma via Regina Margherita, 169, è nominato commissario governativo della suddetta cooperativa per un periodo di 12 mesi a decorrere dalla data del presente decreto.

Art. 3.

Al nominato commissario governativo sono attribuiti i poteri del consiglio di amministrazione; lo stesso commissario dovrà provvedere alla regolarizzazione dell'Ente attraverso la risoluzione delle problematiche evidenziate in sede di revisione, cui si rinvia.

Art. 4.

Il compenso spettante al commissario governativo sarà determinato in base ai criteri di cui al decreto ministeriale 22 gennaio 2002.

Il presente decreto, avverso il quale è proponibile il ricorso al Tribunale amministrativo regionale competente per territorio, verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 maggio 2015

Il direttore generale: MOLETI

15A04293

DECRETO 13 maggio 2015.

Scioglimento, senza nomina del commissario liquidatore, di 243 società cooperative aventi sede nelle regioni Puglia, Sardegna e Toscana.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 158 del 5 dicembre 2013 «Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;

Visti gli articoli 2545-*septiesdecies* del codice civile e 223-*septiesdecies* disp. att. del codice civile;

Considerato che dagli accertamenti effettuati, le cooperative di cui all'allegato elenco, si trovano nelle condizioni previste dalle sopra citate disposizioni;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2, comma 1 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato centrale per le cooperative in data 21 aprile 2015;

Visto altresì il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 per cui, ai fini dello scioglimento d'ufficio ex art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, non si procede alla nomina del commissario liquidatore «laddove il totale dell'attivo patrimoniale, purché composto solo da poste di natura mobiliare, dell'ultimo bilancio approvato dagli organi sociali risulti inferiore ad euro 25.000,00»;

Considerato che la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana di un provvedimento rivolto ad una pluralità di società cooperative per lo scioglimento senza nomina di commissario liquidatore delle stesse viene ritenuto congruo in quanto, ex art. 8, comma 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 «qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima», dato che i destinatari della comunicazione sono risultati irreperibili già in sede di revisione/ispezione;

Considerato che, ai sensi dell'art. 7 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, in data 9 ottobre 2014 nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 235, è stato pubblicato l'avviso dell'avvio del procedimento per lo scioglimento per atto dell'autorità senza nomina del commissario liquidatore di n. 243 società cooperative aventi sede nelle regioni: Puglia, Sardegna e Toscana, ai sensi delle norme sopra indicate;

Rilevato che nessuno dei soggetti di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, ha fatto pervenire memorie e altra documentazione in merito all'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

Sono sciolte senza nomina del commissario liquidatore le 243 società cooperative di cui all'allegato elenco che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 3.

I creditori o altri soggetti interessati possono presentare formale e motivata domanda all'autorità governativa, intesa ad ottenere la nomina del commissario liquidatore entro il termine perentorio di giorni trenta decorrenti dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è proponibile ricorso al tribunale amministrativo regionale ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nei termini e presupposti di legge.

Roma, 13 maggio 2015

Il direttore generale: MOLETI

ALLEGATO

ELENCO N. 5/SC/2014 DI COOPERATIVE DA SCIOGLIERE PER ATTO DELL'AUTORITA' SENZA NOMINA DI COMMISSARIO LIQUIDATORE

N.	*Denominazione sociale*	*Codice fiscale*	*REA*	*SEDE*	*Prov.*	*Regione*	*Bilancio*	*Costituzione*	*Ass.*
1	AIRONE SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA	05460010720	BA - 420275	BARLETTA	BA	PUGLIA	2008	12/01/2000	NO
2	AIUTAMI - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	06595370724	BA - 497439	MODUGNO	BA	PUGLIA	NO	24/04/2007	NO
3	BIGETTI - SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA A RESPONSABILITA'LIMITATA	80026690729	BA - 165915	RUTIGLIANO	BA	PUGLIA	2008	09/06/1975	NO
4	CALL TO CALL - SOCIETA' COOPERATIVA	06667100728	BA - 502471	BARI	BA	PUGLIA	2008	15/11/2007	NO
5	CASA EMME 2001 - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA'LIMITATA	05689860723	BA - 433738	BARLETTA	BA	PUGLIA	2008	12/04/2001	NO
6	COOPERATIVA AGRICOLA SAN MARTINO PUGLIA	06913510720	BA - 518408	BARLETTA	BA	PUGLIA	NO	19/05/2009	NO
7	COOPERATIVA EDILIZIA IL GIRASOLE - SOCIETA' COOPERATIVA	05833500720	BA - 443402	BITONTO	BA	PUGLIA	2008	12/03/2002	NO
8	COOPERATIVA EDILIZIA SOLE - SOCIETA' COOPERATIVA	05962470729	BA - 453539	BITONTO	BA	PUGLIA	2009	27/01/2003	NO
9	COOPERATIVA TRASPORTI PUGLIESI SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	06336460727	BA - 478933	CANOSA DI PUGLIA	BA	PUGLIA	2009	12/07/2005	NO
10	D.M.F. SOCIETA' COOPERATIVA	06972030727	BA - 523206	BARI	BA	PUGLIA	NO	04/12/2009	NO
11	DOMUS '05 SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA	06323260726	BA - 477732	RUTIGLIANO	BA	PUGLIA	2009	31/05/2005	NO
12	ENERGIA CASA - SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA	06205030726	BA - 470208	BARLETTA	BA	PUGLIA	2008	28/09/2004	NO
13	FUTURI ORIZZONTI - SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA	06403760728	BA - 483337	MODUGNO	BA	PUGLIA	2008	30/12/2005	NO
14	GLI ORI DI PUGLIA SOCIETA' COOPERATIVA	06608060726	BA - 498367	BARI	BA	PUGLIA	NO	28/05/2007	NO
15	GLOCALIZED - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE PER LA RICERCA E L'INTE GRAZIONE SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA	06435990723	BA - 485907	MODUGNO	BA	PUGLIA	2007	15/03/2006	NO
16	KAIROS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	06791850727	BA - 510103	ALTAMURA	BA	PUGLIA	2009	18/07/2008	NO
17	LA BRUNA SOCIETA' COOPERATIVA	06946140727	BA - 520858	PALO DEL COLLE	BA	PUGLIA	NO	07/09/2009	NO
18	LA FIORENTE - SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA	05668100729	BA - 432487	BARLETTA	BA	PUGLIA	2008	05/03/2001	NO
19	LA SPERANZA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	06783660720	BA - 509719	TRANI	BA	PUGLIA	NO	30/06/2008	NO
20	LAURA SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A R.L.	05892090720	BA - 448120	BITONTO	BA	PUGLIA	2009	26/07/2002	NO
21	MO.NI.CA. - SOCIETA' COOPERATIVA	06967520724	BA - 522721	MODUGNO	BA	PUGLIA	NO	12/11/2009	NO
22	MOVING LIFE SOCIETA' COOPERATIVA	06905460728	BA - 518014	MODUGNO	BA	PUGLIA	NO	15/05/2009	NO
23	MURGIA LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	06944390720	BA - 520856	SANTERAMO IN COLLE	BA	PUGLIA	NO	11/09/2009	NO
24	NETTUNO - SOCIETA' COOPERATIVA	06817580720	BA - 512136	MODUGNO	BA	PUGLIA	NO	22/10/2008	NO
25	OBAMA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	06802790722	BA - 510954	MODUGNO	BA	PUGLIA	2008	10/09/2008	NO
26	OMEGA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	05779400729	BA - 439696	BARI	BA	PUGLIA	2009	22/11/2001	NO
27	PARTNER SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	06969610721	BA - 522561	BARI	BA	PUGLIA	NO	04/11/2009	NO
28	PUGLIA LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA A R. L.	06757070724	BA - 507712	BARI	BA	PUGLIA	NO	28/04/2008	NO
29	REVENGE SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	06964650722	BA - 522368	NOCI	BA	PUGLIA	NO	04/11/2009	NO
30	SINDEO SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	06518240723	BA - 491919	ACQUAVIVA DELLE FONTI	BA	PUGLIA	2008	10/11/2006	NO
31	STELLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA LIMITATA	06029640726	BA - 457714	ACQUAVIVA DELLE FONTI	BA	PUGLIA	2009	25/06/2003	CONF
32	ALLEGRA...MENTE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	02198510741	BR - 128001	BRINDISI	BR	PUGLIA	NO	19/02/2008	NO
33	ARTIGIANA FERRO - SOCIETA' COOPERATIVA	02207340742	BR - 128614	MESAGNE	BR	PUGLIA	NO	17/04/2008	NO
34	COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA LIBERE VIRTU'	02178840746	BR - 126689	SAN DONACI	BR	PUGLIA	2008	11/09/2007	NO
35	PROGETTO NAUTICO VILLANOVA COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	02099040749	BR - 120580	OSTUNI	BR	PUGLIA	2008	16/05/2005	NO
36	SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA ALISEO	02174810743	BR - 126477	OSTUNI	BR	PUGLIA	2007	29/06/2007	NO
37	SOCIETA' COOPERATIVA EUNET	02180550747	BR - 126852	BRINDISI	BR	PUGLIA	NO	28/09/2007	NO
38	TRAMONTANA RCP SOCIETA' COOPERATIVA	02147500744	BR - 124265	OSTUNI	BR	PUGLIA	2008	30/10/2006	NO
39	CONSORZIO PRODUTTORI LATTIERO CASEARI DELLA DAUNIA -SOCIETA' COOPERATIVA CONSORTILE	03540650714	FG - 254605	FOGGIA	FG	PUGLIA	NO	04/07/2007	NO
40	EDIL COOP STILE SOCIETA' COOPERATIVA	03506070717	FG - 251660	LESINA	FG	PUGLIA	NO	22/01/2007	NO
41	EDIL GROUP MANFREDONIA SOCIETA' COOPERATIVA	03657440719	FG - 263760	MANFREDONIA	FG	PUGLIA	NO	18/05/2009	NO
42	ESPACE PUBBLICITA' SOCIETA' COOPERATIVA	03662000714	FG - 263573	FOGGIA	FG	PUGLIA	NO	23/04/2009	NO
43	IL VELIERO ADRIATICO - SOCIETA' COOPERATIVA AUTOTRASPORTATORI	03582060715	FG - 257637	SAN SEVERO	FG	PUGLIA	NO	14/02/2008	NO

ELENCO N. 5/SC/2014 DI COOPERATIVE DA SCIOGLIERE PER ATTO DELL'AUTORITA' SENZA NOMINA DI COMMISSARIO LIQUIDATORE

N.	Denominazione sociale	Codice fiscale	REA	SEDE	Prov.	Regione	Bilancio	Costituzione	Ass.
44	SERVICE & QUALITY - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA'LIMITATA	03695360713	FG - 266067	MANFREDONIA	FG	PUGLIA	NO	03/12/2009	NO
45	SIMA - SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA	03510560711	FG - 251893	FOGGIA	FG	PUGLIA	NO	23/01/2007	NO
46	SLG TRASPORTI - SOCIETA' COOPERATIVA	03622070716	FG - 260727	CARAPELLE	FG	PUGLIA	NO	03/10/2008	NO
47	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE PENSIERO , IN SIGLA "SOC. COOP.SOCIALE PENSIERO".	03510400710	FG - 252213	APRICENA	FG	PUGLIA	NO	05/02/2007	NO
48	VERDETERRA - SOCIETA' COOPERATIVA	03395490711	FG - 243742	FOGGIA	FG	PUGLIA	2009	29/04/2005	NO
49	W00DS'N' FORESTS SAN DOMINO-SOCIETA' COOPERATIVA AGRO-FORESTALE	03623870718	FG - 260847	ISOLE TREMITI	FG	PUGLIA	2009	15/10/2008	NO
50	ASILO NIDO DON BOSCO SOCIETA' COOPERATIVA	03342570755	LE - 217673	CASARANO	LE	PUGLIA	2009	14/04/1999	NO
51	EDILE ALTAMURA - SOCIETA' COOPERATIVA	04179600756	LE - 272224	SAN CESARIO DI LECCE	LE	PUGLIA	NO	21/10/2008	NO
52	FOOD & CHEESE DISTRIBUTION SOCIETA' COOPERATIVA	03935110753	LE - 256093	MELENDUGNO	LE	PUGLIA	2009	19/01/2006	NO
53	LINEA BLU SOCIETA' COOPERATIVA	03514740756	LE - 226446	VERNOLE	LE	PUGLIA	2009	22/01/2001	NO
54	NAVERA - SOCIETA' COOPERATIVA	03941900759	LE - 256116	LECCE	LE	PUGLIA	2009	10/02/2006	NO
55	PEGASO 2007 - COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	04091090755	LE - 266560	GALATONE	LE	PUGLIA	2008	21/11/2007	NO
56	POLEMUME - COOPERATIVA SOCIALE	03774520757	LE - 244115	MARTANO	LE	PUGLIA	2009	12/02/2004	NO
57	PROGETTO AGARTHA - SOCIETA' COOPERATIVA	04062210754	LE - 264141	LECCE	LE	PUGLIA	2008	06/06/2007	NO
58	RISVEGLIO AGRICOLO - SOCIETA' COOPERATIVA	04033930753	LE - 262224	LECCE	LE	PUGLIA	2009	15/03/2007	NO
59	ABITARE SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A R.L.	02651590735	TA - 160836	MOTTOLA	TA	PUGLIA	NO	29/03/2007	NO
60	ARES SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	02679260733	TA - 162828	MASSAFRA	TA	PUGLIA	NO	14/11/2007	NO
61	BORGIA HOUSE SOCIETA' COOPERATIVA	02639890736	TA - 160066	CRISPIANO	TA	PUGLIA	NO	18/01/2007	NO
62	CEMIT - SOCIETA' COOPERATIVA	00287050736	TA - 65711	TARANTO	TA	PUGLIA	2009	01/09/1977	NO
63	ODISSEA - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	02333220735	TA - 139081	GINOSA	TA	PUGLIA	2002	12/09/2000	NO
64	ORGANIZZAZIONE PRODUTTORI MOLLUSCHICOLI TARANTINI SOCIETA COOPER ATIVA (IN BREVE OPTIMA SC)	01910270733	TA - 102330	TARANTO	TA	PUGLIA	2009	03/12/1992	LEGA
65	SOCIETA' COOPERATIVA EDILCASA	02716070731	TA - 165101	GINOSA	TA	PUGLIA	NO	24/06/2008	NO
66	TERMOIDRICA MERIDIONALE A R.L.	01098690736	TA - 144809	PULSANO	TA	PUGLIA	2002	08/05/2002	NO
67	554 SOCIETA' COOPERATIVA	03259310922	CA - 257912	QUARTU SANT'ELENA	CA	SARDEGNA	NO	04/08/2009	NO
68	AL.BA. - SOCIETA' COOPERATIVA	03246490928	CA - 256826	CAPOTERRA	CA	SARDEGNA	2009	12/05/2009	NO
69	ALIBABA' SOCIETA' COOPERATIVA	03184670929	CA - 252433	CARBONIA	CA	SARDEGNA	2009	09/06/2008	NO
70	ANDALAS SOCIETA' COOPERATIVA	03135200925	CA - 249114	CAGLIARI	CA	SARDEGNA	NO	29/10/2007	NO
71	AREA 51 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	03057940920	CA - 243315	SELARGIUS	CA	SARDEGNA	2009	21/09/2006	CONF
72	ARI SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA S.C.RL	03224110928	CA - 255379	CAGLIARI	CA	SARDEGNA	NO	26/01/2009	NO
73	ASSIMPRESA SERVIZI SARDEGNA SOCIETA' COOPERATIVA	03205230927	CA - 253886	CAGLIARI	CA	SARDEGNA	2009	16/10/2008	NO
74	AZIENDA AGRICOLA CAVANNA SOCIETA' COOPERATIVA	03085450926	CA - 245340	GUAMAGGIORE	CA	SARDEGNA	NO	18/01/2007	NO
75	AZZURRO MARE - SOCIETA' COOPERATIVA	03072080926	CA - 244412	CARLOFORTE	CA	SARDEGNA	2007	16/11/2006	AGCI
76	BLUE BUTTERFLY SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	03047600923	CA - 242515	FLUMINIMAGGIORE	CA	SARDEGNA	2007	29/06/2006	NO
77	CADEDDU C.S.M. COOPERATIVA DENOMINAZIONE ABBREVIATA: "C.S.M. SOC. COOP.	03182270920	CA - 252294	QUARTUCCIU	CA	SARDEGNA	NO	03/06/2008	NO
78	CENTRO INGROSSO ALIMENTARE SARDO 2000 SOCIETA' COOPERATIVA IN FORMA ABBREVIATA "C.I.A.S. 2000 SOC. COOP."	00620990929	CA - 97394	CAGLIARI	CA	SARDEGNA	2007	17/11/1979	NO
79	CENTRO RECICLAGGIO COOPERATIVA SOCIALE	03150050924	CA - 250203	CAGLIARI	CA	SARDEGNA	NO	16/01/2008	NO
80	CMZ SOCIETA' COOPERATIVA	03113930923	CA - 247493	CARBONIA	CA	SARDEGNA	NO	07/06/2007	NO
81	CO.S.P.A. SOCIETA' COOPERATIVA	01977290921	CA - 154264	CAGLIARI	CA	SARDEGNA	2008	26/07/1990	CONF
82	CO-MEDIA SOCIETA' COOPERATIVA	03190230924	CA - 252855	CAPOTERRA	CA	SARDEGNA	2008	15/07/2008	NO
83	COOPERATIVA CEPOLA	03137720920	CA - 249330	QUARTU SANT'ELENA	CA	SARDEGNA	NO	08/11/2007	NO
84	COOPERATIVA EDILIZIA 80	01091590925	CA - 101472	VILLAPUTZU	CA	SARDEGNA	2008	04/02/1981	CONF
85	COOPERATIVA SOCIALE SAN FRANCESCO	03228110924	CA - 255419	CAGLIARI	CA	SARDEGNA	NO	09/02/2009	NO
86	COOPTEL - SOCIETA' COOPERATIVA	03276620923	CA - 258984	CARBONIA	CA	SARDEGNA	2009	03/12/2009	LEGA

ELENCO N. 5/SC/2014 DI COOPERATIVE DA SCIOGLIERE PER ATTO DELL'AUTORITA' SENZA NOMINA DI COMMISSARIO LIQUIDATORE

N.	Denominazione sociale	Codice fiscale	REA	SEDE	Prov.	Regione	Bilancio	Costituzione	Ass.
87	COSAR SOCIETA' COOPERATIVA	06564990965	CA - 264063	CAGLIARI	CA	SARDEGNA	2009	27/03/2009	NO
88	ESSEPI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	02346960590	CA - 272954	GUSPINI	CA	SARDEGNA	NO	09/11/2006	NO
89	FASHION HAIR TEAM - SOCIETA' COOPERATIVA	03217870926	CA - 254790	GUSPINI	CA	SARDEGNA	NO	22/12/2008	NO
90	FRAMMENTI AUREI SOCIETA' COOPERATIVA	02527630921	CA - 206434	SERRENTI	CA	SARDEGNA	2009	06/09/1999	CONF
91	GESTITUR PICCOLA COOPERATIVA A R.L.	02501220921	CA - 203988	QUARTU SANT'ELENA	CA	SARDEGNA	2008	08/04/1999	NO
92	ICNOECOLOGICA SOCIETA' COOPERATIVA	03269280925	CA - 258578	CAGLIARI	CA	SARDEGNA	NO	16/10/2009	NO
93	JOB SERVICE SARDEGNA - SOCIETA' COOPERATIVA	03081320925	CA - 245006	CAGLIARI	CA	SARDEGNA	NO	09/01/2007	UNCI
94	LE NUVOLE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE FORMA ABBREVIATA LE NUVOLE - SOC. COOP	02901010922	CA - 232043	CARBONIA	CA	SARDEGNA	2009	08/06/2004	NO
95	LE QUATTRO FONTANE SOCIETA' COOPERATIVA	03184860926	CA - 252505	VILLASOR	CA	SARDEGNA	NO	18/06/2008	NO
96	M.M.C. TRASPORTI SOCIETA' COOPERATIVA	03044080921	CA - 242220	SANLURI	CA	SARDEGNA	2007	16/06/2006	NO
97	MARSCHI SOCIETA' COOPERATIVA	03092580921	CA - 245793	CAGLIARI	CA	SARDEGNA	2009	23/02/2007	CONF
98	MASTAL SOCIETA' COOPERATIVA	03052700923	CA - 242987	SELARGIUS	CA	SARDEGNA	2007	28/07/2006	UECOOP
99	MBS COSTRUZIONI SOCIETA' COOPERATIVA	03253480929	CA - 257248	CARBONIA	CA	SARDEGNA	NO	23/06/2009	NO
100	MELA MARKET SOCIETA' COOPERATIVA	03030860922	CA - 241134	SANLURI	CA	SARDEGNA	2009	30/03/2006	NO
101	MONTAGGIO STRUTTURE LEGNO LA FENICE - SOCIETA' COOPERATIVA	03169150921	CA - 251303	QUARTU SANT'ELENA	CA	SARDEGNA	NO	01/04/2008	NO
102	PESCATORI DIO PADRE SOCIETA' COOPERATIVA	02764440927	CA - 222625	CARLOFORTE	CA	SARDEGNA	2007	12/09/2002	AGCI
103	PESCATORI MOLENTARGIUS SOCIETA' COOPERATIVA	03174910921	CA - 251689	CAGLIARI	CA	SARDEGNA	NO	24/04/2008	NO
104	RED EMERGENCY SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	03275400921	CA - 258935	CAGLIARI	CA	SARDEGNA	NO	19/11/2009	NO
105	SANT'ISIDORO SOCIETA' COOPERATIVA	03059310924	CA - 243378	QUARTUCCIU	CA	SARDEGNA	2008	29/09/2006	NO
106	SAPORI DI MARE SOCIETA' COOPERATIVA	03263060927	CA - 258055	CAGLIARI	CA	SARDEGNA	NO	10/09/2009	LEGA
107	SEA LIFE PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	02828800926	CA - 227123	CAGLIARI	CA	SARDEGNA	2009	09/07/2003	NO
108	SERVICE & SERVICES SOC. COOP.	03222630927	CA - 255126	CARBONIA	CA	SARDEGNA	NO	21/01/2009	NO
109	SERVIS COOP. DELTA-PICCOLA COOPERATIVA A R.L.	02596350922	CA - 210455	ASSEMINI	CA	SARDEGNA	2009	07/06/2000	NO
110	SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA SOLOLCHE	00371870908	CA - 273288	CAGLIARI	CA	SARDEGNA	2008	15/06/1981	CONF
111	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE CENTRO REVISIONE PEDANE	03226400921	CA - 255458	CAGLIARI	CA	SARDEGNA	NO	04/02/2009	NO
112	SU SOBI E SA LUNA SOCIETA' COOPERATIVA ONLUS	02481290928	CA - 202972	USSANA	CA	SARDEGNA	2008	03/02/1999	LEGA
113	SULCIS TV PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	01803780921	CA - 143650	SANT'ANTIOCO	CA	SARDEGNA	2007	22/04/1988	NO
114	TUCUM SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	03230810925	CA - 255597	QUARTU SANT'ELENA	CA	SARDEGNA	NO	25/02/2009	CONF
115	TYNI' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	03254690922	CA - 257432	DOMUSNOVAS	CA	SARDEGNA	2009	24/06/2009	NO
116	VERDE VERTICALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	03233230923	CA - 255778	QUARTU SANT'ELENA	CA	SARDEGNA	2009	06/03/2009	NO
117	ARBATAX SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	00968160911	NU - 57998	TORTOLI'	NU	SARDEGNA	2009	10/01/1995	NO
118	COOPERATIVA EDILIZIA ABITATIVA SA DOMU IN FORMA ABBREVIATA "COOPERATIVA SA DOMU"	01284280912	NU - 89098	TORTOLI'	NU	SARDEGNA	2009	22/03/2007	NO
119	COOPERATIVA EDILIZIA FRIA - SOCIETA' COOPERATIVA	01168820916	NU - 80004	MACOMER	NU	SARDEGNA	2009	08/11/2002	NO
120	COOPERATIVA EDILIZIA SAN BENEDETTO - SOCIETA' COOPERATIVA	01300540919	NU - 90486	BOSA	NU	SARDEGNA	NO	11/01/2008	NO
121	COOPERATIVA SANTA VITTORIA SOC. COOP. A R.L.	00922270913	NU - 55544	SERRI	NU	SARDEGNA	2007	23/10/1992	UNCI
122	COOPERATIVA SOCIALE INTERCOMUNALE SIRIO A R.L.	00938300910	NU - 56503	TORTOLI'	NU	SARDEGNA	2009	23/09/1993	NO
123	COOPERATIVA SOCIALE SORGONESE A R.L.	01103300917	NU - 75368	SORGONO	NU	SARDEGNA	2009	03/07/2000	NO
124	DOMO MIA COOPERATIVA SOCIALE A MUTUALITA' PREVALENTE	01336750912	NU - 93024	NUORO	NU	SARDEGNA	NO	03/04/2009	NO
125	DUNE E MARE CAPO COMINO SOCIETA' COOPERATIVA A.R.L.	01216290914	NU - 83601	SINISCOLA	NU	SARDEGNA	2009	07/06/2004	NO
126	EFFEGIEMME - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	01304410911	NU - 90803	BUDONI	NU	SARDEGNA	NO	15/02/2008	NO
127	IRIS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	01345380917	NU - 93772	NUORO	NU	SARDEGNA	NO	29/09/2009	NO
128	L'ALBA - SOCIETA' COOPERATIVA IN BREVE: L'ALBA SOC. COOP.	01006780918	NU - 68420	BOLOTANA	NU	SARDEGNA	2009	21/01/1997	NO
129	MANI AMICHE COOPERATIVA SOCIALE	01322300912	NU - 92057	TERTENIA	NU	SARDEGNA	2008	08/10/2008	NO

ELENCO N. 5/SC/2014 DI COOPERATIVE DA SCIOGLIERE PER ATTO DELL'AUTORITA' SENZA NOMINA DI COMMISSARIO LIQUIDATORE

N.	*Denominazione sociale*	*Codice fiscale*	*REA*	*SEDE*	*Prov.*	*Regione*	*Bilancio*	*Costituzione*	*Ass.*
130	MEDUSA AMBIENTE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	01306010917	NU - 90885	LOTZORAI	NU	SARDEGNA	NO	21/01/2008	NO
131	PITAGORA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	01122760919	NU - 76655	TORTOLI'	NU	SARDEGNA	2009	29/03/2001	NO
132	SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA ORTOFRUTTICOLA RINASCITA	81000430918	NU - 47678	ISILI	NU	SARDEGNA	2009	18/03/1971	CONF
133	VALLE TEMO SOCIETA' COOPERATIVA	00604540914	NU - 45428	BOSA	NU	SARDEGNA	2009	19/11/1982	CONF
134	ACCADUEOR - SOCIETA' COOPERATIVA	01015860958	OR - 124229	ORISTANO	OR	SARDEGNA	2009	23/11/2000	CONF
135	CANTIERI SARDI - SOCIETA' COOPERATIVA SIGLA: CANTIERI SARDI	01107160952	OR - 131014	BARESSA	OR	SARDEGNA	2008	20/06/2007	LEGA
136	CAVALLUCCIO MARINO - SOCIETA' COOPERATIVA DENOM. ABBREVV CAVALLUCCIO MARINO - SOC. COOP.	01121810954	OR - 132103	ORISTANO	OR	SARDEGNA	2008	20/10/2008	UNICOOP
137	COOPERATIVA EDILIZIA "PAOLA - SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	00589500958	OR - 112036	ORISTANO	OR	SARDEGNA	2009	16/06/1988	CONF
138	CRAZY BAR - SOCIETA' COOPERATIVA DENOMINAZIONE ABBREVIATA CRAZY BAR - SOC. COOP.	01119040952	OR - 131904	MORGONGIORI	OR	SARDEGNA	2008	14/07/2008	UNICOOP
139	ESCURSIONI IN & OUT - SOCIETA' COOPERATIVA	01130410952	OR - 132804	CABRAS	OR	SARDEGNA	NO	30/07/2009	LEGA
140	NAUTILUS - SOCIETA' COOPERATIVA	01104290950	OR - 130754	CABRAS	OR	SARDEGNA	2008	19/03/2007	LEGA
141	SAN NICOLO' - SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA	80001270950	OR - 113057	SIMAXIS	OR	SARDEGNA	2008	01/11/1955	LEGA
142	SCUBAWAVE COOP SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA SIGLA: SCUBAWAVE.	00727220956	OR - 122639	CUGLIERI	OR	SARDEGNA	2007	08/03/1999	LEGA
143	SORJANAS - SOCIETA' COOPERATIVA SIGLA: SORJANAS	01102970959	OR - 130651	SORRADILE	OR	SARDEGNA	2008	07/02/2007	LEGA
144	ARIES SOCIETA' COOPERATIVA	02016840908	SS - 142363	SASSARI	SS	SARDEGNA	2008	13/09/2002	NO
145	BONIFICHE AMBIENTALI E INFORMATICHE - SOCIETA' COOPERATIVA O CON DENOMINAZIONE ABBREVIATA "B.A.I. S.C."	02119140909	SS - 149988	SASSARI	SS	SARDEGNA	2009	30/08/2004	NO
146	CAFFE' SAN PIETRO SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	02203060906	SS - 156093	PLOAGHE	SS	SARDEGNA	2009	05/04/2006	UNICOOP
147	DUE ESSE V. SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	01857010902	SS - 132111	SASSARI	SS	SARDEGNA	2009	19/10/1999	CONF
148	GIMMY GROUP SOCIETA' COOPERATIVA	02280550902	SS - 162532	CASTELSARDO	SS	SARDEGNA	2009	13/11/2007	CONF
149	GUARDIA GRANDE SOCIETA' COOPERATIVA EDILE	01977340908	SS - 139200	ALGHERO	SS	SARDEGNA	2009	29/10/2001	LEGA
150	MACONDO SOCIETA' COOPERATIVA	02264410909	SS - 161250	TULA	SS	SARDEGNA	2009	12/06/2007	NO
151	MILLE IDEE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - NO PROFIT A. R.L.	02346150903	SS - 167585	TEMPIO PAUSANIA	SS	SARDEGNA	2009	23/02/2009	CONF
152	MUROS COSTRUZIONI SOCIETA' COOPERATIVA	02299670907	SS - 163947	MUROS	SS	SARDEGNA	2008	10/03/2008	NO
153	S'ARD SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	02188050906	SS - 155449	ALGHERO	SS	SARDEGNA	2009	02/02/2006	NO
154	SEQUOIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - NO PROFIT A R.L.	01766660904	SS - 123910	OSSI	SS	SARDEGNA	2007	05/06/1997	LEGA
155	SNOB SOCIETA' COOPERATIVA	02329060905	SS - 166239	OLBIA	SS	SARDEGNA	2009	24/10/2008	CONF
156	UN'ISOLA VERDE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S.	02027650908	SS - 143207	LA MADDALENA	SS	SARDEGNA	2009	22/11/2002	NO
157	APPENNINO- SOCIETA' COOPERATIVA PER LA GESTIONE DEI SERVIZI	01337750515	AR - 99255	BIBBIENA	AR	TOSCANA	2009	27/12/1990	NO
158	COOPERATIVA SOCIALE ORIZZONTI - SOCIETA' COOPERATIVA	01839220512	AR - 142901	AREZZO	AR	TOSCANA	2007	21/04/2005	NO
159	JEKOFIDI SOCIETA' COOPERATIVA DI GARANZIA COLLETTIVA FIDI	02022770511	AR - 156099	AREZZO	AR	TOSCANA	NO	29/12/2009	NO
160	L'APPRODO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	01933450510	AR - 149929	AREZZO	AR	TOSCANA	2009	04/10/2007	NO
161	LE API - COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA	01454840511	AR - 106984	TALLA	AR	TOSCANA	2008	13/10/1994	NO
162	NOUVELLE VISION SOCIETA' COOPERATIVA	01990500512	AR - 153982	AREZZO	AR	TOSCANA	NO	05/03/2009	AGCI
163	P.A.T. - PRODOTTI ALIMENTARI TIPICI SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA	01933840447	AR - 155791	CORTONA	AR	TOSCANA	2008	22/06/2007	NO
164	ABICOOP - SOCIETA' COOPERATIVA DI ABITAZIONE A R.L.	05847450482	FI - 580051	FIRENZE	FI	TOSCANA	2009	08/04/2008	NO
165	ALFA SOCIETA' COOPERATIVA	05761630481	FI - 573068	FIRENZE	FI	TOSCANA	2007	20/06/2007	NO
166	ARCADIA - SOCIETA' COOPERATIVA	05421940486	FI - 545537	FIRENZE	FI	TOSCANA	2008	31/03/2004	NO
167	C.T.M. - SOCIETA' COOPERATIVA	05852830487	FI - 580627	FIRENZE	FI	TOSCANA	NO	24/04/2008	NO
168	CO-SERVICE - SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	05936580488	FI - 586986	FIRENZE	FI	TOSCANA	NO	25/02/2009	NO
169	CYBERNET P SOCIETA' COOPERATIVA	05764440482	FI - 573329	FIRENZE	FI	TOSCANA	2007	25/06/2007	NO
170	EASY SERVICES SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	05940790487	FI - 587430	FIRENZE	FI	TOSCANA	NO	04/03/2009	NO
171	EUROZERO SOCIETA' COOPERATIVA	05760570480	FI - 572838	FIRENZE	FI	TOSCANA	NO	14/06/2007	NO
172	FIRENZE NOVA - SOCIETA' COOPERATIVA	05225830487	FI - 530372	FIRENZE	FI	TOSCANA	2007	20/04/2002	NO

ELENCO N. 5/SC/2014 DI COOPERATIVE DA SCIOGLIERE PER ATTO DELL'AUTORITA' SENZA NOMINA DI COMMISSARIO LIQUIDATORE									
N.	*Denominazione sociale*	*Codice fiscale*	*REA*	*SEDE*	*Prov.*	*Regione*	*Bilancio*	*Costituzione*	*Ass.*
173	GIOTTO SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA	05891480484	FI - 583511	CAMPI BISENZIO	FI	TOSCANA	NO	29/09/2008	NO
174	IN-OUT LOGISTICA E TRASPORTI SOCIETA' COOPERATIVA	05845130482	FI - 579894	FIRENZE	FI	TOSCANA	2008	02/04/2008	NO
175	LA MARGHERITA SOCIETA' COOPERATIVA	05853720489	FI - 580456	FIRENZE	FI	TOSCANA	NO	22/04/2008	NO
176	LA TENDANCE SOC. COOP.	05788990488	FI - 575500	FIRENZE	FI	TOSCANA	2009	19/10/2007	NO
177	LE TRECCIAIOLE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	05267170487	FI - 534029	CAMPI BISENZIO	FI	TOSCANA	2007	23/10/2002	LEGA
178	PARCHEGGIO FIRENZE - PIAZZA ELIA DELLA COSTA SOCIETA'COOPERATIVA IN SIGLA PARCHEGGIO FIRENZE SOC.COOP.	05711520485	FI - 568818	FIRENZE	FI	TOSCANA	2009	23/01/2007	NO
179	RAGGIO SOCIETA' COOPERATIVA	06000980489	FI - 592252	FIRENZE	FI	TOSCANA	NO	28/10/2009	NO
180	SERVIZI AZIENDALI PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	05125100486	FI - 521637	FIRENZE	FI	TOSCANA	2008	02/04/2001	NO
181	STAR - SOCIETA' COOPERATIVA	05912740486	FI - 585316	FIRENZE	FI	TOSCANA	NO	18/12/2008	NO
182	STELLA MARIS SOCIETA' COOPERATIVA	05961260485	FI - 589062	FIRENZE	FI	TOSCANA	NO	13/05/2009	NO
183	TELEMACO COSTRUZIONI - CONSORZIO EDILIZIO - SOCIETA'COOPERATIVA	05289920489	FI - 536012	FIRENZE	FI	TOSCANA	2009	20/01/2003	NO
184	UDUG - SOCIETA' COOPERATIVA	05946270484	FI - 587715	FIRENZE	FI	TOSCANA	NO	18/03/2009	NO
185	VIOLA SOCIETA' COOPERATIVA	02944641204	FI - 591990	FIRENZE	FI	TOSCANA	NO	26/05/2009	NO
186	VMI 2000 P.S.C.R.L.	05363250480	FI - 541448	FIRENZE	FI	TOSCANA	2008	30/10/2003	NO
187	ARCHIMEDE SOCIETA' COOPERATIVA	01162650533	GR - 100805	ISOLA DEL GIGLIO	GR	TOSCANA	2007	26/02/1998	NO
188	ATHENA 2009 - SOCIETA' COOPERATIVA	01444310534	GR - 124684	GROSSETO	GR	TOSCANA	2009	24/03/2009	NO
189	MARIO ANGELONI - SOCIETA' COOPERATIVA	81000570531	GR - 99600	FOLLONICA	GR	TOSCANA	2009	06/12/1971	AGCI
190	SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA LE CASE	01435370539	GR - 123910	SCARLINO	GR	TOSCANA	2009	18/12/2008	NO
191	ELIFORM SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	01557510490	LI - 137953	LIVORNO	LI	TOSCANA	2009	16/01/2007	CONF
192	SOCIETA' COOPERATIVA BRILLANTE	01460920497	LI - 129614	LIVORNO	LI	TOSCANA	2009	16/03/2004	NO
193	VA.MA. SOC. COOP. A RESPONSABILITA' LIMITATA	01608630495	LI - 142490	CAMPIGLIA MARITTIMA	LI	TOSCANA	NO	04/09/2008	NO
194	A.P.L. COSTRUZIONI - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA LIMITATA	01885940468	LU - 179111	ALTOPASCIO	LU	TOSCANA	2008	20/12/2002	UNICOOP
195	ALA ET DIA - SOCIETA' COOPERATIVA	02129580466	LU - 199500	MONTECARLO	LU	TOSCANA	NO	09/07/2008	NO
196	ANARRES SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	02741610733	LU - 201109	VIAREGGIO	LU	TOSCANA	NO	09/01/2009	NO
197	CLIPPER SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	02030080465	LU - 190974	VIAREGGIO	LU	TOSCANA	2008	21/03/2006	LEGA
198	COOPERATIVA EDIL REAL	02067550463	LU - 194133	BARGA	LU	TOSCANA	2008	15/02/2007	NO
199	COOPERATIVA ITALIA COSTRUZIONI DI PRODUZIONE E LAVORO	02011120462	LU - 189394	ALTOPASCIO	LU	TOSCANA	2009	03/11/2005	UNICOOP
200	EDIL ALBA SOC. COOP.	02183080460	LU - 204030	ALTOPASCIO	LU	TOSCANA	NO	15/12/2009	NO
201	EDIL K2 SOCIETA' COOPERATIVA	02057280469	LU - 193319	ALTOPASCIO	LU	TOSCANA	2008	21/12/2006	UNCI
202	EDIL TOSCO SOCIETA' COOPERATIVA ABBREVIABILE IN EDIL TOSCO	01877460467	LU - 178346	ALTOPASCIO	LU	TOSCANA	2008	24/09/2002	UNICOOP
203	EDIL TUFANO SOC. COOP. DI PRODUZIONE E LAVORO	02891650612	LU - 187374	ALTOPASCIO	LU	TOSCANA	2008	13/09/2002	UNICOOP
204	EDILPICCOLO - SOCIETA' COOPERATIVA	01978660460	LU - 186588	ALTOPASCIO	LU	TOSCANA	2009	24/01/2005	NO
205	FASHION SOCIETA' COOPERATIVA	01972420465	LU - 186128	PIEVE FOSCIANA	LU	TOSCANA	2007	20/12/2004	NO
206	GST ALBA COSTRUZIONI SOCIETA' COOPERATIVA ABBREVIABILE IN "GST ALBA COSTRUZIONI SOC. COOP."	02064140466	LU - 193944	PORCARI	LU	TOSCANA	2007	24/01/2007	UNICOOP
207	IL LAGO - SOCIETA' COOPERATIVA	01143390464	LU - 120654	VAGLI SOTTO	LU	TOSCANA	2008	08/02/1985	UNCI
208	LA FONTE SOCIETA' COOPERATIVA	02123600468	LU - 199026	LUCCA	LU	TOSCANA	NO	14/05/2008	NO
209	LA PRIMAVERA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	00195990452	LU - 198598	FORTE DEI MARMI	LU	TOSCANA	2009	08/02/1972	NO
210	MELOGRANO SOCIETA' COOPERATIVA A R. L.	02176280465	LU - 203430	CAMAIORE	LU	TOSCANA	2009	01/10/2009	NO
211	ROBAL YACHT PAINT SOCIETA' COOPERATIVA	02134410469	LU - 199974	VIAREGGIO	LU	TOSCANA	NO	15/09/2008	NO
212	SOCIETA' COOPERATIVA ELSA COSTRUZIONI	01978230462	LU - 186660	ALTOPASCIO	LU	TOSCANA	2009	21/01/2005	UNICOOP
213	TORNADO SOCIETA' COOPERATIVA	02166580460	LU - 202599	CAMAIORE	LU	TOSCANA	NO	09/06/2009	NO
214	COOPERATIVA IL RISTORO	01193880455	MS - 120783	MASSA	MS	TOSCANA	2009	11/09/2008	NO
215	GUAGUA COSTRUZIONI SOCIETA' COOPERATIVA	01195810450	MS - 120922	CARRARA	MS	TOSCANA	2009	14/10/2008	NO

ELENCO N. 5/SC/2014 DI COOPERATIVE DA SCIOGLIERE PER ATTO DELL'AUTORITA' SENZA NOMINA DI COMMISSARIO LIQUIDATORE

N.	Denominazione sociale	Codice fiscale	REA	SEDE	Prov.	Regione	Bilancio	Costituzione	Ass.
216	I CHERUBINI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	01070910458	MS - 110570	MASSA	MS	TOSCANA	2007	04/03/2003	NO
217	LUNI EDIL COOP SOCIETA' COOPERATIVA	01186300453	MS - 120135	MULAZZO	MS	TOSCANA	NO	10/04/2008	NO
218	SER.COOP. SOCIETA' COOPERATIVA	01114690454	MS - 114143	PONTREMOLI	MS	TOSCANA	2009	25/02/2005	NO
219	SOCIETA' COOPERATIVA ARTEDIL	05848430962	MS - 125416	MASSA	MS	TOSCANA	NO	08/08/2007	NO
220	SOCIETA' COOPERATIVA LAVELLO IN SIGLA: COOPERATIVA LAVELLO	01164720458	MS - 118310	MASSA	MS	TOSCANA	2009	02/05/2007	NO
221	ARIA SOCIETA' COOPERATIVA	01884880509	PI - 162855	CASCINA	PI	TOSCANA	2008	11/06/2008	NO
222	COOPERATIVA IL JOLLY - SERVIZI GENERALI	01807400500	PI - 156622	VECCHIANO	PI	TOSCANA	2009	24/10/2006	CONF
223	EDIL PRINCIPE SOCIETA' COOPERATIVA	01938390505	PI - 167178	SAN GIULIANO TERME	PI	TOSCANA	NO	30/09/2009	NO
224	LA TERRA DI MEZZO SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA	01907500506	PI - 164741	RIPARBELLA	PI	TOSCANA	2009	16/01/2009	NO
225	CONSULTING SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	01987830971	PO - 489622	PRATO	PO	TOSCANA	2009	27/04/2005	NO
226	ENERCOOP PRATO SOCIETA' COOPERATIVA	02111160970	PO - 501930	PRATO	PO	TOSCANA	2009	08/10/2008	NO
227	HOME SERVICE PRATO - SOCIETA' COOPERATIVA	02022940973	PO - 493040	PRATO	PO	TOSCANA	2008	04/04/2006	NO
228	SOCIETA' COOPERATIVA NIKA	02103150971	PO - 501143	PRATO	PO	TOSCANA	NO	20/06/2008	NO
229	COOPINTER SOCIETA' COOPERATIVA	01654240470	PT - 168315	MONTECATINI-TERME	PT	TOSCANA	NO	05/03/2008	NO
230	EUROCASA COSTRUZIONI SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA LIMITATA	01551750472	PT - 159515	MONSUMMANO TERME	PT	TOSCANA	2008	02/02/2005	NO
231	GIARDINO D'INFANZIA IL MAGICO BOSCO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	01568150476	PT - 160646	PISTOIA	PT	TOSCANA	2008	26/07/2005	NO
232	LA MIA RESIDENZA - SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA TRA IL PERSONALE MILITARE E DI POLIZIA	01630260477	PT - 166031	PISTOIA	PT	TOSCANA	NO	21/05/2007	NO
233	SOCIETA' COOPERATIVA IL GIRASOLE	01681420475	PT - 170400	PISTOIA	PT	TOSCANA	NO	23/01/2009	NO
234	SOCIETA' COOPERATIVA RA.GI. SERVICE COOP	01691100471	PT - 171213	MONSUMMANO TERME	PT	TOSCANA	2009	04/05/2009	NO
235	UN POPOLO IN CAMMINO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L. ONLUS	91027160471	PT - 172258	PESCIA	PT	TOSCANA	NO	16/10/2009	NO
236	WORK WOMAN SOCIETA' COOPERATIVA	01683380479	PT - 171264	PIEVE A NIEVOLE	PT	TOSCANA	NO	20/01/2009	NO
237	CENTURY HOLIDAY TUSCANY SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	01249680529	SI - 132415	SIENA	SI	TOSCANA	2009	04/11/2008	CONF
238	COOPERATIVA DI ASSISTENZA E SERVIZI AGRICOLI"SATYA 2008" SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA IN SIGLA "SATYA 2008 S	01247550526	SI - 132235	RADDA IN CHIANTI	SI	TOSCANA	2008	03/10/2008	CONF
239	EFFEDIESSE COSTRUZIONI SOCIETA' COOPERATIVA	01232660520	SI - 131065	SIENA	SI	TOSCANA	2008	07/03/2008	CONF
240	GIANSU' SOCIETA' COOPERATIVA	01228200521	SI - 130735	SIENA	SI	TOSCANA	2008	25/01/2008	CONF
241	PIEVESCOLA SOCIETA' COOPERATIVA	01270130527	SI - 134025	CASOLE D'ELSA	SI	TOSCANA	2009	29/07/2009	CONF
242	SOCIETA' COOPERATIVA IL BOSCO SOCIETA' AGRICOLA	01251070528	SI - 132534	POGGIBONSI	SI	TOSCANA	NO	28/11/2008	CONF
243	UTIS COOPERATIVA SOCIALE A R. L.	01121090524	SI - 122056	MURLO	SI	TOSCANA	2009	12/02/2004	LEGA

15A04294

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

DECRETO 20 marzo 2015.

Caratteristiche delle insegne, criteri di conferimento e aspetti di natura procedurale relativi alle attestazioni di pubblica benemerenza del Dipartimento della protezione civile.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante la disciplina dell'attività di Governo e l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, concernente l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° ottobre 2012, concernente l'«Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 7 novembre 2012, recante «Modifiche all'organizzazione del Dipartimento della protezione civile» registrato alla Corte dei conti in data 20 dicembre 2012, reg. n. 10, foglio n. 184;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 aprile 2014, registrato alla Corte dei conti in data 29 aprile 2014, n. 1155, con il quale al Prefetto dott. Franco Gabrielli è stato conferito, ai sensi degli articoli 18 e 28 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nonché dell'art. 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l'incarico di capo del Dipartimento della protezione civile, a far data dal 9 aprile 2014 e fino al verificarsi della fattispecie di cui all'art. 18, comma 3,della legge 23 agosto 1988, n. 400, fatto salvo quanto previsto dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1997, n. 520 ed è stata attribuita la titolarità del centro di responsabilità amministrativa n. 13 - «Protezione civile» - del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 19 dicembre 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 30 marzo 2009, n. 74, e successive modifiche ed integrazioni, recante l'istituzione di un attestato di pubblica benemerenza del Dipartimento della protezione civile;

Visto il decreto del capo del Dipartimento della protezione civile del 28 aprile 2009 e successive modifiche ed integrazioni, recante «Disposizioni attuative ai sensi dell'art. 10, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 dicembre 2008»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 maggio 2014 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 28 agosto 2014, n. 200, con il quale, nell'abrogare il predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 19 dicembre 2008, è stata dettata una nuova disciplina organica in materia di concessioni delle benemerenze del Dipartimento della protezione civile;

Visto l'art. 8, comma 2, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 maggio 2014, con il quale si riserva ad un decreto del capo del Dipartimento della protezione civile l'individuazione delle caratteristiche delle insegne, i criteri di conferimento, nonché ogni eventuale altro aspetto di natura procedurale;

Ritenuto di dover introdurre regole, procedure e specifiche attuative nell'ambito dei principi stabiliti dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 maggio 2014;

Decreta:

Art. 1.

Avvio del procedimento

1. Il procedimento concessivo, a titolo collettivo o individuale, dell'attestazione di pubblica benemerenza si avvia a seguito d'istanza rivolta dagli organismi proponenti al Dipartimento della protezione civile.

2. Gli organismi che possono avanzare proposte di conferimento sono le amministrazioni, gli enti pubblici e privati, le istituzioni ed organizzazioni costituenti le componenti e le strutture operative del Servizio nazionale di protezione civile, esclusivamente se in possesso di codice fiscale.

3. Le proposte di conferimento debbono essere inviate entro tre mesi dalla data di cessazione dello stato di emergenza relativo all'evento per il quale si richiede la concessione della benemerenza di protezione civile.

4. Entro tre mesi a far data dalla pubblicazione del presente decreto è possibile richiedere la concessione della benemerenza di protezione civile per gli eventi il cui stato di emergenza è cessato nel periodo compreso tra il 29 agosto 2014, data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 maggio 2014, e la data della pubblicazione del presente decreto.

Art. 2.

Conferimenti a titolo individuale

1. Gli organismi proponenti, di cui all'art. 1 comma 2, del presente decreto sono tenuti a produrre:

a) un curriculum del candidato;

b) una dettagliata relazione sulle circostanze che rendono effettivamente meritoria la partecipazione del candidato alle operazioni di protezione civile relative alla proposta di benemerenza, nonché sugli atti che hanno concorso ad elevare l'immagine del sistema della protezione civile nazionale;

c) una dichiarazione attestante l'anzianità di servizio del segnalato di almeno cinque anni presso l'organismo di appartenenza;

d) una dichiarazione che attesti la presenza del segnalato nei luoghi interessati alle operazioni di protezione civile relative alla proposta di benemerenza per un periodo non inferiore a 15 giorni, anche non consecutivi;
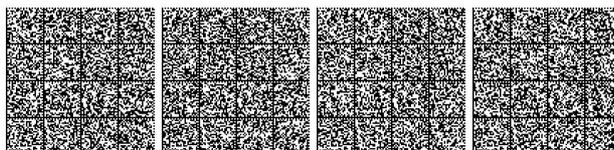
e) un'autocertificazione del segnalato che attesti di non essere stato condannato per delitti non colposi e di non essere imputato in procedimenti penali per delitti non colposi, nonché di essere esente da pregiudizi fiscali o relativi alla regolarità contributiva.

2. L'istanza di un ulteriore conferimento a titolo individuale non può essere avanzata, prima che siano trascorsi tre anni dalla precedente concessione.

3. La commissione permanente, di cui all'art. 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 maggio 2014, sottopone le candidature valutate positivamente al capo del Dipartimento della protezione civile, per i successivi adempimenti concessivi.

4. Il Dipartimento della protezione civile dà notizia degli avvenuti conferimenti agli organismi proponenti i quali provvedono, per il tramite del proprio referente, all'inserimento dei dati anagrafici dell'insignito nel Progetto informatico benemerenze, di cui al successivo art. 4.

5. Gli organismi proponenti e i referenti sono i soli responsabili della documentazione prodotta e del corretto inserimento dei dati personali nel Progetto informatico benemerenze di cui all'art. 4.

Art. 3.

Conferimenti a titolo collettivo

1. Gli organismi proponenti, di cui all'art. 1 comma 2 del presente decreto, devono produrre una dettagliata relazione sull'attività svolta dall'organismo medesimo nel corso delle operazioni di protezione civile, relative alla proposta di benemerenza e, per i soggetti di natura privatistica, un'autocertificazione che attesti l'assenza di pregiudizi penali e fiscali a proprio carico.

Art. 4.

Progetto informatico benemerenze (PIB)

1. Per l'inserimento e l'aggiornamento dei dati personali degli insigniti, il Dipartimento della protezione civile si avvale del Progetto informatico benemerenze (PIB).

2. L'immissione dei dati nel PIB è attuata dagli organismi proponenti attraverso un proprio referente, accreditato e certificato dal Dipartimento della protezione civile.

3. La richiesta di accreditamento al PIB del referente deve contenere:

a) provvedimento di nomina del referente da parte dell'organismo proponente;

b) copia di un documento valido e del codice fiscale del referente;

c) form compilato dal referente, disponibile sul sito del Dipartimento della protezione civile, contenente le clausole d'uso dell'applicativo e di responsabilità dei dati, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

4. Il Dipartimento della protezione civile, previa verifica della documentazione prodotta, accredita il referente e fornisce gli strumenti di accesso riservato al sistema.

5. Le richieste di accreditamento sono trasmesse al Dipartimento della protezione civile:

a) dai vertici nazionali o centrali degli organismi proponenti;

b) dalle direzioni nazionali per le organizzazioni iscritte nella sezione centrale dell'elenco nazionale delle organizzazioni di volontariato di protezione civile;

c) dalle direzioni di protezione civile delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, per le organizzazioni iscritte nelle rispettive sezioni territoriali dell'elenco nazionale delle organizzazioni di volontariato di protezione civile.

6. Il Dipartimento della protezione civile cura l'aggiornamento dell'albo generale degli insigniti e la pubblicazione dello stesso nel proprio sito internet.

Art. 5.

Correzioni dati anagrafici

1. La procedura di correzione di eventuali errori rilevati sui dati personali degli insigniti è autorizzata dal Dipartimento della protezione civile su istanza degli organismi proponenti.

2. La correzione dei dati, una volta autorizzata, è effettuata a cura e sotto la responsabilità degli organismi proponenti, per il tramite dei propri referenti che ne danno tempestiva comunicazione al Dipartimento della protezione civile.

3. In caso di errori nei diplomi, questi devono essere restituiti, insieme all'istanza di correzione, al Dipartimento della protezione civile, che provvederà a proprie spese alla emanazione di un titolo debitamente rettificato, sostitutivo di quello già concesso.

4. La correzione dei dati personali non pregiudica il numero di posizione dell'insignito negli elenchi già pubblicati sul sito ufficiale del Dipartimento della protezione civile.

5. L'approvazione delle correzioni dei dati anagrafici, l'aggiornamento degli elenchi pubblicati sul sito del Dipartimento della protezione civile e l'autorizzazione alla ristampa dei diplomi corretti, avvengono con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

Art. 6.

Perdita o deterioramento del diploma

1. Lo smarrimento e il furto del diploma dell'attestazione di pubblica benemerenza deve essere segnalato dall'insignito al Dipartimento della protezione civile, allegando copia della denuncia, presentata all'autorità di pubblica sicurezza.

2. Nel caso di deterioramento, il diploma deteriorato deve essere restituito al Dipartimento della protezione civile che provvederà a proprie spese alla emanazione di un duplicato.

3. In ogni caso, il Dipartimento della protezione civile provvede una sola volta alla ristampa e alla spedizione di un duplicato del diploma.

Art. 7.

Foggia dei diplomi e delle insegne

1. L'attestazione di pubblica benemerenza del Dipartimento della protezione civile è rappresentata da un diploma, raffigurato nell'allegato 1 al presente decreto e dalle insegne raffigurate negli allegati 2, 3, 4 al presente decreto.

2. Il primo conferimento a titolo individuale dà facoltà di fregiarsi delle insegne di III livello, illustrate nel successivo art. 8.

3. Il secondo conferimento a titolo individuale dà facoltà di fregiarsi delle insegne di II livello, illustrate nel successivo art. 9.

4. Il terzo conferimento e successivi a titolo individuale dà facoltà di fregiarsi delle insegne di I livello, illustrate nel successivo art. 10.

Art. 8.

Insegne di III livello

1. Le insegne di III livello sono costituite da:

a) una medaglia coniata in bronzo del diametro di mm 35, spessore mm 3, recante nel recto, il logo del Dipartimento della protezione civile in rilievo La medaglia è appesa a un nastro di seta blu largo mm 37, caricato al centro da un palo tricolore di verde, di bianco e di rosso largo mm 9;

b) una miniatura della medaglia del diametro di mm 16, appesa a un nastro di seta blu largo mm 13 caricato al centro da un palo tricolore di verde, di bianco e di rosso largo mm 4;

c) un nastrino per uniforme con i medesimi colori del nastro, della larghezza di mm 37 e dell'altezza di mm 10, caricato al centro dal logo del Dipartimento della protezione civile in bronzo;

d) un distintivo metallico con i medesimi colori del nastro, della larghezza di mm 40 e dell'altezza di mm 13, caricato al centro dal logo del Dipartimento della protezione civile in bronzo.

Art. 9.

Insegne di II livello

1. Le insegne di II livello sono costituite da:

a) una medaglia coniata in metallo argentato del diametro di mm 35 spessore mm 3, recante, nel recto, il logo del Dipartimento della protezione civile in rilievo. La medaglia è appesa a un nastro di seta blu largo mm 37, caricato al centro da un palo tricolore di verde, di bianco e di rosso largo mm 9;

b) una miniatura della medaglia del diametro di mm 16, appesa a un nastro di seta blu largo mm 13 caricato al centro da un palo tricolore di verde, di bianco e di rosso largo mm 4;

c) un nastrino per uniforme con i medesimi colori del nastro, della larghezza di mm 37 e dell'altezza di mm 10, caricato al centro dal logo del Dipartimento della protezione civile in metallo argentato;

d) un distintivo metallico con i medesimi colori del nastro, della larghezza di mm 40 e dell'altezza di mm 13, caricato al centro dal logo del Dipartimento della protezione civile in metallo argentato.

Art. 10.

Insegne di I livello

1. Le insegne di I livello sono costituite da:

a) una medaglia coniata in metallo dorato del diametro di mm 35 spessore mm 3, recante, nel recto, il logo del Dipartimento della protezione civile in rilievo. La medaglia è appesa a un nastro di seta blu largo mm 37, caricato al centro da un palo tricolore di verde, di bianco e di rosso largo mm 9;

b) una miniatura della medaglia del diametro di mm 16, appesa a un nastro di seta blu largo mm 13 caricato al centro da un palo tricolore di verde, di bianco e di rosso largo mm 4;

c) un nastrino per uniforme con i medesimi colori del nastro, della larghezza di mm 37 e dell'altezza di mm 10, caricato al centro dal logo del Dipartimento della protezione civile in metallo dorato;

d) un distintivo metallico con i medesimi colori del nastro, della larghezza di mm 40 e dell'altezza di mm 13, caricato al centro dal logo del Dipartimento della protezione civile in metallo dorato.

Art. 11.

Fascette

1. Sul nastro della medaglia di mm 35 si applica la fascetta in bronzo su cui sono incise la denominazione e l'anno dell'emergenza che ha originato il conferimento.

2. Al conseguimento di un livello superiore, le fascette pregresse si dispongono sul nastro della nuova medaglia in ordine cronologico dal basso verso l'alto, a partire dalla meno recente.

3. Al conseguimento del sesto conferimento, corrispondente alla quarta concessione di I livello, le fascette di bronzo sono sostituite da una fascetta in metallo argentato, posta al centro del nastro. Le fascette di ulteriori conferimenti si collocano in ordine cronologico, dal basso verso l'alto, sopra la fascetta argentata che viene spostata alla base del nastro.

4. Al conseguimento dell'undicesimo conferimento, corrispondente alla nona concessione di I livello, la fascetta d'argento e le fascette di bronzo sono sostituite da una fascetta in metallo dorato, posta al centro del nastro. Le fascette di ulteriori conferimenti si collocano in ordine cronologico, dal basso verso l'alto, sopra la fascetta dorata che viene spostata alla base del nastro.

Art. 12.

Uso delle insegne individuali

1. L'insegna di livello più elevato assorbe ogni concessione di grado inferiore.

2. Fatte salve future disposizioni sull'ordine di precedenza del sistema premiale della Repubblica, l'attestazione di pubblica benemerenza del Dipartimento della protezione civile si colloca fra le decorazioni segnalatrici del merito.

Art. 13.

Foggia delle insegne a titolo collettivo

1. L'insegna a titolo collettivo è costituita da una medaglia coniata in bronzo dorato del diametro di mm 80, raffigurante nel recto il logo del Dipartimento della protezione civile in rilievo.

2. La medaglia è contenuta in un cofanetto realizzato in cartone pressato rivestito in similpelle blu scuro, sul cui coperchio è stampato il logo del Dipartimento della protezione civile e rivestito internamente di tessuto tipo raso di colore bianco.

3. Gli organismi insigniti che possiedono bandiere o labari associativi possono ornare i propri stendardi di una copia della medaglia del diametro di mm 35, appesa a un nastro di seta blu largo mm 37, caricato al centro da un palo tricolore di verde, di bianco e di rosso largo mm 9.

Art. 14.

Produzione delle insegne

1. La produzione delle insegne relative alle attestazioni di benemerenza della protezione civile nonché dell'astuccio della medaglia conferita a titolo collettivo, devono rispettare le caratteristiche tecniche descritte nel presente decreto.

2. Le aziende che intendono accreditarsi quali ditte produttrici certificate delle benemerenze sottopongono al Dipartimento della protezione civile i campioni delle insegne, nonché l'impegno a commercializzare le stesse, direttamente o attraverso propri canali di distribuzione, esclusivamente ai soggetti insigniti, previa verifica del possesso del diploma e della documentazione relativa al conferimento.

3. Il parere di conformità sarà rilasciato dopo l'esame diretto, da parte del Dipartimento della protezione civile, delle seguenti insegne:

a) una medaglia in bronzo Ø mm 35;

b) una medaglia in bronzo argentato Ø mm 35;

c) una medaglia in bronzo dorato Ø mm 35;

d) una medaglia in bronzo Ø mm 16;

e) una medaglia in bronzo argentato Ø mm 16;

f) una medaglia in bronzo dorato Ø mm 16;

g) una medaglia in bronzo Ø mm 80;

h) cofanetto per la medaglia a titolo collettivo;

i) un nastrino per uniforme con i medesimi colori del nastro, della larghezza di mm 37 e dell'altezza di mm 10;

l) un distintivo metallico con i medesimi colori del nastro, della larghezza di mm 40 e dell'altezza di mm 13;

m) fascette in bronzo, bronzo argentato e bronzo dorato con incise le parole «EMERGENZA… ANNO…»;

o) un nastro in seta con i colori della decorazione lungo mm 30 e largo mm 37.

4. Le insegne sottoposte alla verifica di conformità saranno trattenute, senza oneri per il Dipartimento della protezione civile, quali campioni di riferimento. Una volta ottenuto il parere di conformità, le aziende potranno aggiungere, all'interno dei contenitori delle insegne e sotto la ragione sociale, la dizione «CONFORME AL CAMPIONE DEPOSITATO PRESSO IL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE».

5. Il Dipartimento della protezione civile tiene un albo delle aziende certificate e accreditate, visibile sul proprio sito internet.

6. Il mancato rispetto o la violazione delle prescrizioni del presente articolo, comporterà la revoca dall'albo delle aziende certificate.

7. La produzione delle insegne dell'attestazione di benemerenza della protezione civile, riferite ai precedenti decreti di concessione, deve rispettare le caratteristiche tecniche del presente decreto, tenendo conto della seguente comparazione:

la classe III di eccellenza corrisponde all'insegna di III livello, di cui al comma 2 dell'art. 7;

la classe II di eccellenza corrisponde all'insegna di II livello, di cui al comma 3 dell'art. 7;

la classe I di eccellenza corrisponde all'insegna di I livello, di cui al comma 4 dell'art. 7.

Art. 15.

Revoca del conferimento

1. L'organismo proponente è tenuto a conservare copia della documentazione prodotta per il conferimento dell'attestato di pubblica benemerenza per almeno cinque anni dalla data di concessione.

2. L'accertamento di dichiarazioni non veritiere contenute nella documentazione prodotta dal candidato o dall'organismo proponente a sostegno delle domande di conferimento comporta:

a) il rigetto dell'istanza, se in fase istruttoria;

b) la revoca dell'attestato di pubblica benemerenza oggetto dell'accertamento, a concessione avvenuta;

c) la revoca di ogni altro attestato di pubblica benemerenza eventualmente conseguito.

3. La revoca è adottata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del capo Dipartimento della protezione civile, sentita la commissione permanente, ed è pubblicata nel sito internet del Dipartimento della protezione civile con successiva cancellazione dall'albo generale.

Art. 16.

Accesso agli atti

1. Ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 giugno 201, n. 143, art. 2, comma 1, lettera *d)*, è precluso l'accesso ai documenti riguardanti il conferimento della attestazione di pubblica benemerenza del Dipartimento della protezione civile.

Art. 17.

Disposizioni transitorie

1. Il decreto del capo del Dipartimento della protezione civile 28 aprile 2009 e successive modifiche ed integrazioni è abrogato.

Art. 18.

Forme di pubblicità

1. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e reso disponibile nel sito internet del Dipartimento della protezione civile.

Roma, 20 marzo 2015

Il capo del Dipartimento: CURCIO

Registrato alla Corte dei conti il 30 aprile 2015
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, reg.ne prev. n. 1172
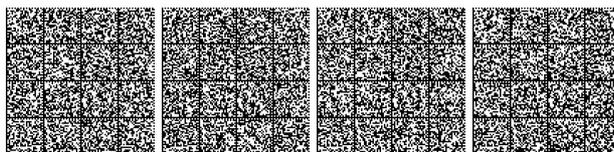
ALLEGATO 1

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri

IN DATA ____________________

RILASCIA
L'ATTESTATO DI PUBBLICA BENEMERENZA

Ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 Maggio 2014 s.m.i,
A

Nome Cognome

CODICE FISCALE ____________________

CONFERIMENTO NUMERO ____________________

A testimonianza dell'opera e dell'impegno prestati nello svolgimento di attività connesse all'evento:

____

Il Capo del Dipartimento

ALLEGATO 2

Foggia delle insegne di I livello
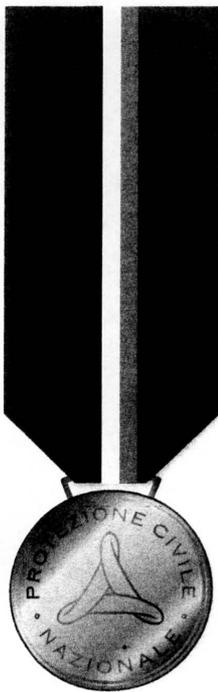
Medaglia in bronzo dorato del diametro di mm 35, **spessore mm 3 appesa ad** un nastro **di seta blu largo mm 37**, caricato al centro da un palo tricolore largo mm 9

Miniatura della medaglia del diametro di mm 16, appesa ad un nastro di seta blu largo mm 13, caricato al centro da un palo tricolore largo mm 4

Fascetta in bronzo dorato da apporre sul nastro della medaglia di mm 35 con incisa la denominazione e l'anno dell'evento emergenziale

Nastrino per uniforme con gli stessi colori del nastro, largo mm 37 e alto mm 10, caricato al centro dal logo del Dipartimento della Protezione Civile in bronzo dorato

Distintivo in metallo con i medesimi colori del nastro, largo mm 40 e alto mm 13, caricato al centro dal logo del Dipartimento della Protezione Civile in bronzo dorato

ALLEGATO 3

Foggia delle insegne di II livello

Medaglia in bronzo argentata del diametro di mm 35, spessore mm 3 appesa ad un nastro di seta blu largo mm 37, caricato al centro da un palo tricolore largo mm 9

Miniatura della medaglia del diametro di mm 16, appesa ad un nastro di seta blu largo mm 13, caricato al centro da un palo tricolore largo mm 4

Fascetta in bronzo argentato da apporre sul nastro della medaglia di mm 35 con incisa la denominazione e l'anno dell'evento emergenziale

Nastrino per uniforme con gli stessi colori del nastro, largo mm 37 e alto mm 10, caricato al centro dal logo del Dipartimento della Protezione Civile in bronzo argentato

Distintivo in metallo con i medesimi colori del nastro, largo mm 40 e alto mm 13, caricato al centro dal logo del Dipartimento della Protezione Civile in bronzo argentato
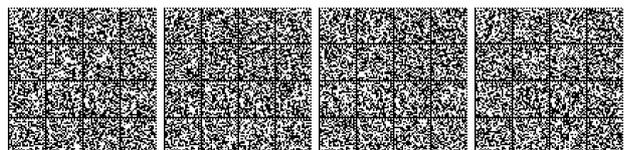
ALLEGATO 4

Foggia delle insegne di III livello
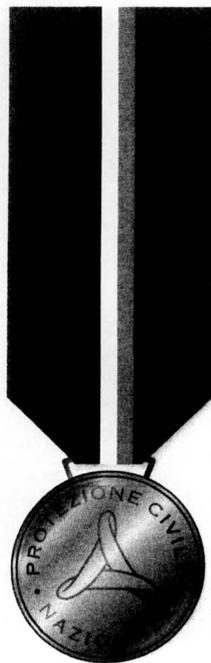
Medaglia in bronzo del diametro di mm 35, spessore mm 3 appesa ad un nastro di seta blu largo mm 37, caricato al centro da un palo tricolore largo mm 9

Miniatura della medaglia del diametro di mm 16, appesa ad un nastro di seta blu largo mm 13, caricato al centro da un palo tricolore largo mm 4
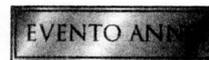
Fascetta in bronzo da apporre sul nastro della medaglia di mm 35 con incisa la denominazione e l'anno dell'evento emergenziale

Nastrino per uniforme con gli stessi colori del nastro, largo mm 37 e alto mm 10, caricato al centro dal logo del Dipartimento della Protezione Civile in bronzo

Distintivo in metallo con i medesimi colori del nastro, largo mm 40 e alto mm 13, caricato al centro dal logo del Dipartimento della Protezione Civile in bronzo

15A04347
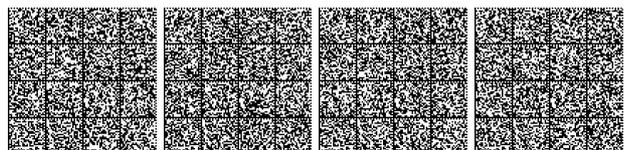
ORDINANZA 30 maggio 2015.

Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti al dissesto causato dal movimento franoso che ha interessato il viadotto «Himera I» dell'Autostrada A-19 Catania Palermo, verificatosi nel mese di aprile 2015. (Ordinanza n. 258).

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, recante: «Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile»;

Visto l'art. 10 del decreto-legge del 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119;

Vista la nota prot. n. 18098 del 12 maggio 2015 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 18 maggio 2015, con la quale è stato dichiarato, fino al centottantesimo giorno dalla data del medesimo provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi nel periodo dal 16 febbraio al 10 aprile 2015 nel territorio delle province di Palermo, Agrigento, Caltanissetta, Enna, Messina e Trapani;

Considerato che i predetti eventi meteorologici, di eccezionale intensità, hanno provocato numerosi fenomeni franosi, esondazioni di corsi d'acqua, gravi danneggiamenti alle infrastrutture, ad edifici pubblici e privati nonché alle opere di difesa idraulica ed alle attività produttive;

Considerato in particolare, che, in connessione dei predetti fenomeni franosi, si è verificato il cedimento di alcuni piloni del viadotto «Himera I» dell'autostrada A-19 Catania-Palermo, comportando l'interruzione di una primaria via di comunicazione e conseguenze dirette sull'intera rete della viabilità locale interessata;

Ravvisata l'urgente necessità di assicurare un collegamento alternativo, comprese le opere di consolidamento dell'area ad esso adiacente, nonché alla messa in sicurezza dell'area interessata dal tratto del viadotto dissestato;

Atteso che la situazione emergenziale in atto, per i caratteri d'urgenza, non consente l'espletamento di procedure ordinarie, bensì richiede l'utilizzo di poteri straordinari in deroga alla vigente normativa;

Viste le note dell'ANAS S.p.A. del 19, 25 e 29 maggio 2015;

Vista la nota del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 29 maggio 2015;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 257 del 30 maggio 2015 recante «Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eventi meteorologici verificatisi nel periodo dal 16 febbraio al 10 aprile 2015 nel territorio delle province di Palermo, Agrigento, Caltanissetta, Enna, Messina e Trapani»;

Acquisita l'intesa della regione Siciliana;

Dispone:

Art. 1.

Nomina Commissario e cronoprogramma degli interventi

1. L'avv. Marco Guardabassi, dirigente del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, è nominato Commissario delegato per il superamento della situazione di emergenza conseguente al movimento franoso che ha interessato il viadotto «Himera 1» dell'Autostrada A-19 Catania Palermo verificatosi nel mese di aprile 2015.

2. In particolare, per le finalità di cui al comma 1 il Commissario delegato provvede all'espletamento delle seguenti iniziative:

a) valutazione delle soluzioni più idonee per assicurare il collegamento alternativo;

b) realizzazione di una bretella di collegamento provvisoria al viadotto, ove necessario, costituita da:

realizzazione di una rampa di accesso al viadotto;

realizzazione di interventi di consolidamento del versante a protezione della viabilità provvisoria;

adeguamento della Strada provinciale 24 fino allo svincolo di Scillato;

c) demolizione o smontaggio delle campate della carreggiata direzione Catania del viadotto «Himera 1» tra le pile 16 e 22.

3. Per l'espletamento delle attività di cui alla presente ordinanza, il Commissario delegato, che opera a titolo gratuito, può avvalersi, anche in qualità di soggetto attuatore, di ANAS S.p.A..

4. Il Commissario delegato predispone, nel limite delle risorse finanziarie di cui all'art. 3, entro venti giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza, il piano - cronoprogramma degli interventi di cui al comma 2 da sottoporre all'approvazione del Capo del Dipartimento della protezione civile, previa istruttoria del comitato di monitoraggio di cui al comma 6, contenente la descrizione tecnica di ciascun intervento con la relativa previsione di durata, nonché l'indicazione delle singole stime di costo.

5. Il predetto piano – cronoprogramma può essere successivamente rimodulato e integrato, nei limiti delle risorse di cui all'art. 3, previa approvazione del Capo del Dipartimento della protezione civile.

6. Il Dipartimento della protezione civile istituisce un Comitato di monitoraggio delle attività poste in essere dal Commissario delegato in attuazione del piano - cronoprogramma, composto da sei membri di cui due designati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, tra i quali uno con funzioni di presidente, due designati dal
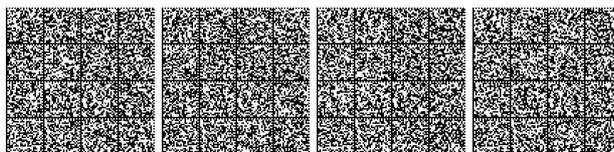
Dipartimento della protezione civile, uno rispettivamente dall'ANAS S.p.a. e dalla Regione Siciliana. Per la partecipazione al Comitato non sono dovuti ai componenti compensi, gettoni di presenza o altri emolumenti. Gli eventuali oneri relativi ai rimborsi delle spese di missione sostenute dai componenti del Comitato sono posti a carico delle amministrazioni di appartenenza e a tal fine nel piano – cronoprogramma degli interventi di cui al comma 4, sono quantificate le risorse necessarie.

Art. 2.

Accelerazione delle procedure

1. Per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente ordinanza, che sono dichiarati indifferibili, urgenti, di pubblica utilità e costituiscono variante ai piani urbanistici, il Commissario delegato, ove non sia possibile l'utilizzazione delle strutture pubbliche, può affidare la progettazione anche a liberi professionisti, utilizzando, ove necessario, le deroghe di cui all'art. 4.

2. Il Commissario delegato, per gli interventi di competenza, provvede all'approvazione dei progetti ricorrendo, ove necessario, alla conferenza di servizi da indire entro sette giorni dalla disponibilità dei progetti. Qualora il rappresentante di un'amministrazione o soggetto invitato sia risultato assente, o, comunque, non dotato di adeguato potere di rappresentanza, la conferenza di servizi delibera prescindendo dalla sua presenza e dalla adeguatezza dei poteri di rappresentanza dei soggetti intervenuti. Il dissenso manifestato in sede di conferenza di servizi deve essere motivato e recare, a pena di inammissibilità, le specifiche indicazioni progettuali necessarie al fine dell'assenso.

3. Fermo restando quanto stabilito al comma 4, i pareri, i visti e i nulla-osta relativi agli interventi, che si dovessero rendere necessari, anche successivamente alla conferenza di servizi di cui al comma precedente, in deroga all'art. 17, comma 24, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni, devono essere resi dalle Amministrazioni entro sette giorni dalla richiesta e, qualora entro tale termine non siano resi, si intendono acquisiti con esito positivo.

4. In deroga all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, ed agli articoli 146, 147, 150, 152, 154 e 159 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, per i progetti di interventi e di opere per cui è prevista dalla normativa vigente la procedura di valutazione di incidenza o di impatto ambientale statale o regionale, ovvero per progetti relativi ad opere incidenti su beni sottoposti a tutela ai sensi del medesimo decreto legislativo n. 42/2004, la procedura medesima deve essere conclusa entro il termine massimo di 30 giorni dalla attivazione. In caso di mancata espressione del parere o di motivato dissenso espresso, alla valutazione stessa si procede in un'apposita conferenza di servizi, da concludersi entro 15 giorni dalla convocazione. Nei casi di mancata espressione del parere o di motivato dissenso espresso, in ordine a progetti di interventi ed opere di competenza statale in sede di conferenza di servizi dalle Amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico territoriale o del patrimonio storico-artistico, la decisione è rimessa al Presidente del Consiglio dei ministri in deroga alla procedura prevista dall'articolo. 14-*quater* della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, i cui termini sono ridotti della metà; quando la mancata espressione del parere, ovvero il dissenso, siano riferiti a progetti, interventi od opere di competenza regionale, la decisione è rimessa al Presidente della regione Siciliana, che si esprime inderogabilmente entro trenta giorni dalla richiesta.

5. Il Commissario delegato provvede per le occupazioni d'urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione delle opere e degli interventi di cui alla presente ordinanza, una volta emesso il decreto di occupazione d'urgenza, prescindendo da ogni altro adempimento, alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due testimoni.

Art. 3.

Copertura finanziaria

1. Agli oneri connessi alla realizzazione delle iniziative di cui alla presente ordinanza si provvede nel limite massimo di euro 9.350.000,00, a valere sulle risorse assegnate all'ANAS S.p.A. per investimenti nell'anno 2015 dalla legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato».

2. Per la realizzazione degli interventi previsti nella presente ordinanza, è autorizzata l'apertura di apposita contabilità speciale intestata al Commissario delegato.

3. L'ANAS S.p.A. è autorizzata, in deroga alla vigente normativa, a trasferire le risorse di cui al comma 1 nella contabilità speciale intestata al Commissario delegato.

4. Il Commissario delegato è tenuto a rendicontare ai sensi dell'art. 5, comma 5-*bis*, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 4.

Deroghe

1. Per la realizzazione dell'attività di cui alla presente ordinanza, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, della direttiva del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004 e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, il Commissario delegato e gli eventuali soggetti attuatori dal medesimo individuati possono provvedere, sulla base di apposita motivazione, in deroga alle seguenti disposizioni normative:

a) regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, articoli 93, 94, 95, 96, 97, 98 e 99;

b) regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, articoli 3, 5, 6, secondo comma, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 19, 20;

c) regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 e relativo regolamento di attuazione;
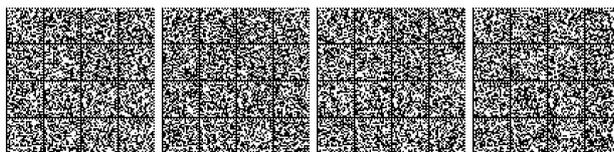
d) regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, articoli 37, 38, 39, 40, 41, 42, 117 e 119;

e) legge 7 agosto 1990, n. 241, articoli 2-*bis*, 7, 8, 9, 10, 10-*bis*, 14, 14-*bis*, 14-*ter*, 14-*quater*, 14-*quinquies*, 16, 17, 19 e 20 e successive modifiche ed integrazioni;

f) decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, articoli 6, 6-*bis*, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 18, 19, 20, 29, 31, 33, 37, 41, 42, 48, 53, 55, 56, 57, 62, 63, 65, 66, 67, 68 70, 71, 72, 75, 76, 77, 79, 79-*bis*, 80, 81, 82, 83, 84, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 98,111, 112, 114, 118, 119, 120, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 132, 133, 134, 141, 144, 145, 239, 241 e 243;

g) decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, articoli 40, 43, comma 1, 44-*bis* e 72;

h) decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22-*bis*, 23, 24, 25 e 49;

i) decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 per le parti necessarie all'applicazione del decreto legislativo n. 163/2006;

l) decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, articoli 7, 8 e 11;

m) decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, articoli 6, 7, 9, 10, 33, 35, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 65, 67, 69, 76, 77, 78, 100, 101, 103, 105, 106, 107, 108, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 177, 178, 179, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 195, 196, 197, 198, 199, 205, 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215, 216, 225, 230, 231 e 266, nonché dall'art. 239 all'art. 253;

n) legge 6 dicembre 1991, n. 394, art. 13;

o) decreto-legge 12 ottobre 200, n. 279, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 200, n. 365, art. 3-*ter*;

p) leggi ed altre disposizioni regionali strettamente connesse alle attività previste dalla presente ordinanza.

Art. 5.

Relazione del Commissario delegato

1. Il Commissario delegato trasmette, con cadenza bimestrale, al Dipartimento della protezione civile una relazione inerente le attività espletate ai sensi della presente ordinanza, nonché, allo scadere del termine di vigenza dello stato di emergenza, una relazione conclusiva sullo stato di attuazione delle stesse.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 maggio 2015

Il capo del Dipartimento: CURCIO

15A04390

ORDINANZA 30 maggio 2015.

Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eventi meteorologici verificatisi nel periodo dal 16 febbraio al 10 aprile 2015 nel territorio delle province di Palermo, Agrigento, Caltanissetta, Enna, Messina e Trapani. (Ordinanza n. 257).

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, recante: "Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile";

Visto l'art. 10 del decreto-legge del 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 18 maggio 2015, con la quale è stato dichiarato, fino al centottantesimo giorno dalla data del medesimo provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi nel periodo dal 16 febbraio al 10 aprile 2015 nel territorio delle province di Palermo, Agrigento, Caltanissetta, Enna, Messina e Trapani;

Ravvisata la necessità di disporre l'attuazione dei necessari interventi urgenti finalizzati a fronteggiare il sopracitato contesto emergenziale;

Acquisita l'intesa della regione Siciliana;

Dispone:

Art. 1.

Nomina Commissario e piano degli interventi

1. Per fronteggiare l'emergenza derivante dagli eventi calamitosi di cui in premessa, ad eccezione degli interventi da eseguirsi per il superamento dello specifico contesto di criticità conseguente al cedimento dei piloni del viadotto "Himera 1", ai quali si provvede con ulteriore e distinta ordinanza, il Dirigente generale del Dipartimento della protezione civile della regione Siciliana è nominato Commissario delegato per la situazione di emergenza citata in premessa.

2. Per l'espletamento delle attività di cui alla presente ordinanza, il Commissario delegato, che opera a titolo gratuito, può avvalersi, anche in qualità di soggetti attuatori, dei Sindaci dei comuni interessati dagli eventi meteorologici in argomento, dei Liberi consorzi comunali interessati, nonché delle strutture organizzative e del personale della regione Siciliana.

3. Il Commissario delegato predispone, nel limite delle risorse finanziarie di cui all'art. 3, entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza, un piano degli interventi da sottoporre all'approvazione del Capo del Dipartimento della protezione civile. Tale piano deve contenere:

a) gli interventi realizzati dagli Enti locali nella fase di prima emergenza rivolti a rimuovere le situazioni di rischio, ad assicurare l'indispensabile assistenza e ricovero delle popolazioni colpite dai predetti eventi calamitosi;

b) le attività poste in essere, anche in termini di somma urgenza, inerenti alla messa in sicurezza delle aree interessate dagli eventi calamitosi;

c) gli interventi urgenti volti ad evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a cose.

4. Gli interventi di cui alla presente ordinanza sono dichiarati urgenti, indifferibili e di pubblica utilità.

5. Il piano di cui al comma 3 deve, altresì, contenere la descrizione tecnica di ciascun intervento con la relativa previsione di durata, nonché l'indicazione delle singole stime di costo.

6. Il predetto piano può essere successivamente rimodulato e integrato, nei limiti delle risorse di cui all'art. 3, previa approvazione del Capo del Dipartimento della protezione civile.

7. I contributi sono erogati agli Enti locali sulla base di apposita rendicontazione delle spese sostenute ed attestazione della sussistenza del nesso di causalità tra l'evento calamitoso in argomento ed il danno subito.

Art. 2.

Accelerazione delle procedure

1. Per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente ordinanza, che sono dichiarati indifferibili, urgenti, di pubblica utilità e costituiscono variante ai piani urbanistici, il Commissario delegato, ove non sia possibile l'utilizzazione delle strutture pubbliche, può affidare la progettazione anche a liberi professionisti, utilizzando, ove necessario, le deroghe di cui all'art. 5.

2. Il Commissario delegato, per gli interventi di competenza, provvede all'approvazione dei progetti ricorrendo, ove necessario, alla conferenza di servizi da indire entro sette giorni dalla disponibilità dei progetti. Qualora il rappresentante di un'amministrazione o soggetto invitato sia risultato assente, o, comunque, non dotato di adeguato potere di rappresentanza, la conferenza di servizi delibera prescindendo dalla sua presenza e dalla adeguatezza dei poteri di rappresentanza dei soggetti intervenuti. Il dissenso manifestato in sede di conferenza di servizi deve essere motivato e recare, a pena di inammissibilità, le specifiche indicazioni progettuali necessarie al fine dell'assenso.

3. Fermo restando quanto stabilito al comma 4, i pareri, i visti e i nulla-osta relativi agli interventi, che si dovessero rendere necessari, anche successivamente alla conferenza di servizi di cui al comma precedente, in deroga all'art. 17, comma 24, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni, devono essere resi dalle Amministrazioni entro sette giorni dalla richiesta e, qualora entro tale termine non siano resi, si intendono acquisiti con esito positivo.

4. In deroga agli articoli 146, 147, 152 e 159 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, per i progetti di interventi e di opere per cui è prevista dalla normativa vigente la procedura di valutazione di incidenza o di impatto ambientale statale o regionale, ovvero per progetti relativi ad opere incidenti su beni sottoposti a tutela ai sensi del medesimo decreto legislativo n. 42/2004, la procedura medesima deve essere conclusa entro il termine massimo di 30 giorni dalla attivazione. In caso di mancata espressione del parere o di motivato dissenso espresso, alla valutazione stessa si procede in un'apposita conferenza di servizi, da concludersi entro 15 giorni dalla convocazione. Nei casi di mancata espressione del parere o di motivato dissenso espresso, in ordine a progetti di interventi ed opere di competenza statale in sede di conferenza di servizi dalle Amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico territoriale o del patrimonio storico-artistico, la decisione è rimessa al Presidente del Consiglio dei ministri in deroga alla procedura prevista dall'art. 14-*quater* della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, i cui termini sono ridotti della metà; quando la mancata espressione del parere, ovvero il dissenso, siano riferiti a progetti, interventi od opere di competenza regionale, la decisione è rimessa al Presidente della regione Siciliana, che si esprime inderogabilmente entro trenta giorni dalla richiesta.

5. Il Commissario delegato provvede per le occupazioni d'urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione delle opere e degli interventi di cui alla presente ordinanza, una volta emesso il decreto di occupazione d'urgenza, prescindendo da ogni altro adempimento, alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due testimoni.

Art. 3.

Contributi autonoma sistemazione

1. Il Commissario delegato, previa indicazione dei beneficiari da parte dei Sindaci dei comuni interessati, è autorizzato ad assegnare ai nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa sia stata distrutta in tutto o in parte, ovvero sgomberata in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorità, adottati a seguito degli eccezionali eventi meteorologici di cui in premessa, un contributo per l'autonoma sistemazione fino ad un massimo di € 600,00 mensili, e, comunque, nel limite di € 200,00 per ogni componente del nucleo familiare abitualmente e stabilmente residente nell'abitazione; ove si tratti di un nucleo familiare composto da una sola unità, il contributo medesimo è stabilito in € 300,00. Qualora nel nucleo familiare siano presenti persone portatrici di handicap, ovvero disabili con una percentuale di invalidità non inferiore al 67%, è concesso un contributo aggiuntivo di € 200,00 mensili per ognuno dei soggetti sopra indicati, anche oltre il limite massimo di € 600,00 mensili previsti per il nucleo familiare.
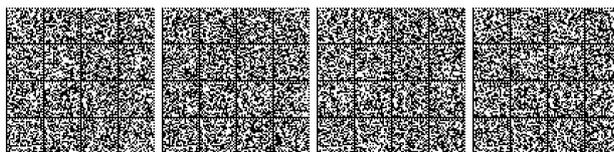
2. I benefici economici di cui al comma 1, sono concessi a decorrere dalla data indicata nel provvedimento di sgombero dell'immobile, e sino a che non si siano realizzate le condizioni per il rientro nell'abitazione, ovvero si sia provveduto ad altra sistemazione avente carattere di stabilità, e comunque non oltre la data di scadenza dello stato di emergenza.

Art. 4.

Copertura finanziaria

1. Agli oneri connessi alla realizzazione delle iniziative d'urgenza di cui alla presente ordinanza si provvede, così come stabilito nella delibera del Consiglio dei ministri del 19 maggio 2015, nel limite massimo di euro 27.250.000,00.

2. Per la realizzazione degli interventi previsti nella presente ordinanza, è autorizzata l'apertura di apposita contabilità speciale intestata al Commissario delegato.

3. La Regione Siciliana è autorizzata a trasferire sulla contabilità speciale di cui al comma 2 eventuali ulteriori risorse finanziarie finalizzate al superamento del contesto emergenziale in rassegna, la cui quantificazione deve essere effettuata entro 10 giorni dalla data di adozione della presente ordinanza.

4. Con successiva ordinanza sono identificati la provenienza delle risorse aggiuntive di cui al comma 3 ed il relativo ammontare.

5. Il Commissario delegato è tenuto a rendicontare ai sensi dell'art. 5, comma 5-*bis*, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 5.

Deroghe

1. Per la realizzazione dell'attività di cui alla presente ordinanza, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, della direttiva del Consiglio dei ministri del 22 ottobre 2004 e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, il Commissario delegato e gli eventuali soggetti attuatori dal medesimo individuati possono provvedere, sulla base di apposita motivazione, in deroga alle seguenti disposizioni normative:

regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, articoli 93, 94, 95, 96, 97, 98 e 99;

regio decreto18 novembre 1923, n. 2440, articoli 3, 5, 6, secondo comma, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 19, 20;

regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, art. 37, 38, 39, 40, 41, 42 e 119;

legge 7 agosto 1990, n. 241, articoli 2-*bis*, 7, 8, 9, 10, 10-*bis*, 14, 14-*bis*, 14-*ter*, 14-*quater*, 14-*quinquies*, 16, 17, 19 e 20 e successive modifiche ed integrazioni;

decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, articoli 6, 6-*bis*, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 18, 19, 20, 29, 31, 33, 37, 41, 42, 48, 53, 55, 56, 57, 62, 63, 65, 66, 67, 68, 70, 71, 72, 75, 76, 77, 79, 79-*bis*, 80, 81, 82, 83, 84, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 98, 111, 112, 114, 118, 119, 120, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 132, 133, 134, 141, 144, 145, 239, 241 e 243;

decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, articoli 6, 7, 9, 10, 33, 35, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 65, 67, 69, 76, 77, 78, 100, 101, 103, 105, 106, 107, 108, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 177, 178, 179, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 195, 196, 197, 198, 199, 205, 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215, 216, 225, 230, 231 e 266, nonché dall'art. 239 all'art. 253;

decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, articoli 40, 43, comma 1, 44-*bis* e 72;

decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22-*bis*, 23, 24, 25 e 49;

decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 per le parti necessarie all'applicazione del decreto legislativo n. 163/2006;

leggi ed altre disposizioni regionali strettamente connesse alle attività previste dalla presente ordinanza.

Art. 6.

Nomina soggetto responsabile attività di ricognizione dei fabbisogni di cui alla lettera d) *comma 2 dell'art. 5, della legge n. 225/1992*

1. Il Commissario delegato è nominato soggetto responsabile del coordinamento dell'attività di ricognizione dei fabbisogni relativi al patrimonio pubblico e privato, nonché, fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, alle attività economiche e produttive, da effettuarsi sulla base delle segnalazioni pervenute dalle Amministrazioni competenti ed inviate alla regione. Il Commissario delegato, avvalendosi prioritariamente delle strutture regionali, provvede all'attività di controllo, omogeneizzazione e rappresentazione dei dati e delle informazioni relative ai beni di cui agli articoli 7, 8 e 9, nonché al coordinamento delle relative procedure di acquisizione e al rispetto dei tempi di cui all'art. 10.

Art. 7.

Patrimonio pubblico

1. L'ambito della ricognizione comprende il fabbisogno necessario:

a) per gli interventi di ripristino degli edifici pubblici strategici e dei servizi essenziali danneggiati, ivi compresi quelli del settore sanitario, degli edifici pubblici ad uso scolastico e dei beni culturali/ vincolati;

b) per gli interventi edilizi di ripristino delle infrastrutture a rete e delle relative attrezzature nei settori dell'elettricità, del gas, delle condutture idriche e fognarie, delle telecomunicazioni, dei trasporti e viarie;

c) per gli interventi di sistemazione idraulica ed idrogeologica a tutela della pubblica incolumità.

2. La quantificazione dei dati relativi ai fabbisogni finanziari avviene, anche per stima quantitativa delle superfici e/o volumi interessati, con riferimento al prezzario regionale e, ove necessario, ad altri prezzari ufficiali di riferimento.

3. L'attività di ricognizione deve dar conto dell'eventuale copertura assicurativa, indicando la misura del risarcimento del danno, ove riconosciuto dall'assicurazione, in conseguenza del sinistro e i premi sostenuti nel quinquennio precedente.

4. Nell'ambito della ricognizione dei fabbisogni il Commissario delegato indica le priorità di intervento secondo le seguenti tre classi:

a) primi interventi urgenti;

b) interventi di ripristino;

c) interventi strutturali di riduzione del rischio residuo.

Art. 8.

Patrimonio privato

1. L'attività di ricognizione comprende il fabbisogno necessario per gli interventi strutturali di ripristino degli edifici privati, ivi compresi gli edifici vincolati, classificati in base alle differenti destinazioni d'uso, conformi alle disposizioni previste dalla normativa urbanistica, di pianificazione territoriale di settore ed edilizia, danneggiati o dichiarati inagibili e per i quali sia rinvenibile il nesso di causalità tra i danni subiti e l'evento, e comunque per i danni limitati a quelle parti strettamente connesse con la fruibilità dell'opera (elementi strutturali e parti comuni; coperture; impianti; infissi; finiture). In particolare, l'attività di ricognizione dovrà evidenziare per ogni edificio il numero delle unità immobiliari destinate ad abitazione principale e il relativo fabbisogno necessario per l'intervento di ripristino, ivi compreso quello relativo agli interventi sugli elementi strutturali e sulle parti comuni degli edifici.

2. La quantificazione dei dati relativi ai fabbisogni finanziari per i beni di cui al comma 1, avviene con autocertificazione della stima del danno e dell'eventuale copertura assicurativa, indicando la misura del risarcimento del danno, ove riconosciuto dall'assicurazione, in conseguenza del sinistro e i premi sostenuti nel quinquennio precedente.

Art. 9.

Attività economiche e produttive

1. L'attività di ricognizione comprende:

a) il fabbisogno necessario per il ripristino delle strutture, degli impianti, dei macchinari e delle attrezzature, danneggiati e per i quali sia rinvenibile il nesso di causalità tra i danni subiti e l'evento;

b) il prezzo di acquisto di scorte di materie prime, semilavorati e prodotti finiti, danneggiati o distrutti a causa degli eventi eccezionali e non più utilizzabili.

2. La quantificazione dei dati relativi ai fabbisogni finanziari per i beni di cui al comma 1, lettera *a)* avviene con autocertificazione della stima del danno e dell'eventuale copertura assicurativa, indicando la misura del risarcimento del danno, ove riconosciuto dall'assicurazione, in conseguenza del sinistro e i premi sostenuti nel quinquennio precedente.

Art. 10.

Procedure per la ricognizione dei fabbisogni e relazione conclusiva

1. L'attività di ricognizione di cui agli articoli 7, 8 e 9 è svolta in conformità alle procedure disciplinate nel documento tecnico allegato alla presente ordinanza, che ne costituisce parte integrante.

2. Entro novanta giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, il Commissario delegato trasmette al Dipartimento della protezione civile la relazione contenente la ricognizione di cui agli articoli 7, 8 e 9 corredata da uno schema di sintesi, secondo il documento tecnico allegato, dalla quale deve emergere quali tra i fabbisogni rappresentati siano già stati considerati in sede di elaborazione del piano degli interventi ci cui all'art. 1 e quali tra questi trovino già copertura nelle risorse stanziate con la delibera di cui in premessa o in altre risorse rese disponibili allo scopo.

3. Le attività di ricognizione di cui agli articoli 7, 8 e 9, non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e vengono svolte dalle amministrazioni competenti nell'ambito delle risorse strumentali, umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

4. La ricognizione dei danni posta in essere dal Commissario delegato non costituisce riconoscimento automatico dei finanziamenti per il ristoro degli stessi.

Art. 11.

Relazione del Commissario delegato

1. Il Commissario delegato trasmette, con cadenza trimestrale, al Dipartimento della protezione civile una relazione inerente le attività espletate ai sensi della presente ordinanza, nonché, allo scadere del termine di vigenza dello stato di emergenza, una relazione conclusiva sullo stato di attuazione delle stesse.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 maggio 2015

Il Capo del Dipartimento: CURCIO

AVVERTENZA:

Gli allegati tecnici alla presente ordinanza sono consultabili sul sito istituzionale del Dipartimento della protezione civile: www.protezionecivile.it, sezione «provvedimenti».

15A04392
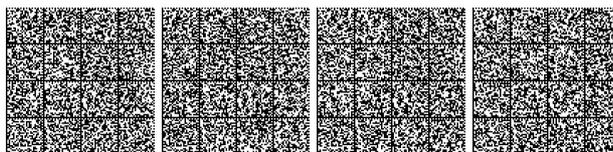
ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Sinecod Tosse Sedativo».

Estratto determina V&A n. 934 del 20 maggio 2015

Autorizzazione della variazione: C.I.4) Una o più modifiche del riassunto delle caratteristiche del prodotto, dell'etichettatura o del foglio illustrativo in seguito a nuovi dati sulla qualità, preclinici, clinici o di farmacovigilanza, relativamente al medicinale SINECOD TOSSE SEDATIVO.

È autorizzato l'aggiornamento del riassunto delle caratteristiche del prodotto, relativamente al medicinale «Sinecod tosse sedativo», nelle forme e confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 021483058 - «2 mg/ml gocce orali, soluzione» flacone 15 ml con contagocce;

A.I.C. n. 021483060 - «3 mg/10 g sciroppo» flacone da 125 ml con misurino tarato;

A.I.C. n. 021483096 - «5 mg pastiglie» 18 pastiglie;

A.I.C. n. 021483134 - «2 mg/ml gocce orali, soluzione» flacone da 20 ml con contagocce;

A.I.C. n. 021483146 - «3 mg/10 g sciroppo» flacone da 200 ml con misurino tarato.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione, di cui al presente estratto.

Titolare A.I.C.: Novartis Consumer Health S.p.a. (codice fiscale n. 00687350124), con sede legale e domicilio fiscale in largo Umberto Boccioni n. 1 - 21040 Origgio (Varese) Italia.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determinazione al riassunto delle caratteristiche del prodotto.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A04371

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Sereprile».

Estratto determina V&A n. 935 del 20 maggio 2015

Autorizzazione della variazione: C.I.4) Una o più modifiche del riassunto delle caratteristiche del prodotto, dell'etichettatura o del foglio illustrativo in seguito a nuovi dati sulla qualità, preclinici, clinici o di farmacovigilanza, relativamente al medicinale SEREPRILE.

È autorizzato l'aggiornamento del riassunto delle caratteristiche del prodotto alle sezioni 4.4 e 4.9 e corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo, relativamente al medicinale «Sereprile», nelle forme e confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 023402011 - «100 mg compresse» 20 compresse;

A.I.C. n. 023402023 - «100 mg/2 ml soluzione iniettabile» 10 fiale 2 ml.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione, di cui al presente estratto.

Titolare A.I.C.: Sanofi S.p.a. (codice fiscale n. 00832400154), con sede legale e domicilio fiscale in viale Luigi Bodio n. 37/B - 20158 (Milano) Italia.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determinazione al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all'etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

1. Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A04372

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Influmed».

Estratto determina V&A n. 936 del 20 maggio 2015

Autorizzazione della variazione: C.I.4) Una o più modifiche del riassunto delle caratteristiche del prodotto, dell'etichettatura o del foglio illustrativo in seguito a nuovi dati sulla qualità, preclinici, clinici o di farmacovigilanza, relativamente al medicinale INFLUMED.

È autorizzato l'aggiornamento del riassunto delle caratteristiche del prodotto alle sezioni 4.4 e 4.8 e corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo, relativamente al medicinale «Influmed», nelle forme e confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 023178054 - «compresse effervescenti» 12 compresse;

A.I.C. n. 023178066 - «capsule rigide» 12 capsule.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione, di cui al presente estratto.

Titolare A.I.C.: Iodosan S.p.a. (codice fiscale n. 05085580156), con sede legale e domicilio fiscale in via Zambeletti - 20021 Baranzate (Milano) Italia.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determinazione al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all'etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi

in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

1. Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A04373

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Raffreddoremed».

Estratto determina V&A n. 937 del 20 maggio 2015

Autorizzazione della variazione: C.I.4) Una o più modifiche del riassunto delle caratteristiche del prodotto, dell'etichettatura o del foglio illustrativo in seguito a nuovi dati sulla qualità, preclinici, clinici o di farmacovigilanza, relativamente al medicinale RAFFREDDOREMED.

È autorizzato l'aggiornamento del riassunto delle caratteristiche del prodotto alle sezioni 4.4 e 4.8 e corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo, relativamente al medicinale «Raffreddoremed», nelle forme e confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 023178054 - «compresse effervescenti» 12 compresse;

A.I.C. n. 023178066 - «capsule rigide» 12 capsule.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione, di cui al presente estratto.

Titolare A.I.C.: Iodosan S.p.a. (codice fiscale n. 05085580156), con sede legale e domicilio fiscale in via Zambeletti - 20021 Baranzate (Milano) Italia.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determinazione al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all'etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

1. Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A04374

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Cicatrene».

Estratto determina V&A n. 938 del 20 maggio 2015

Autorizzazione della variazione: C.I.4) Una o più modifiche del riassunto delle caratteristiche del prodotto, dell'etichettatura o del foglio illustrativo in seguito a nuovi dati sulla qualità, preclinici, clinici o di farmacovigilanza, relativamente al medicinale CICATRENE.

È autorizzato l'aggiornamento del riassunto delle caratteristiche del prodotto e del foglio illustrativo, relativamente al medicinale «Cicatrene», nelle forme e confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 014160079 - «crema» tubo 15 g;

A.I.C. n. 014160081 - «polvere cutanea» 1 flacone da 15 g.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione, di cui al presente estratto.

Titolare A.I.C.: Johnson & Johnson S.p.a. (codice fiscale n. 00407560580), con sede legale e domicilio fiscale in via Ardeatina, km 23,500 - 00040 Santa Palomba - Pomezia (Roma) Italia.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determinazione al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all'etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

1. Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A04375

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Nutragent».

Estratto determina V&A n. 939 del 20 maggio 2015

Autorizzazione delle variazioni: Variazioni di tipo II: C.I.6.a) Modifica delle indicazioni terapeutiche; C.I.z) Modifica del regime di fornitura, relativamente al medicinale NUTRAGENT.

È autorizzato l'aggiornamento del riassunto delle caratteristiche del prodotto e del foglio illustrativo e delle etichette, relativamente al medicinale «Nutragent», nelle forme e confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 044010015 - «0,05% crema» tubo da 15 g.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione, di cui al presente estratto.

Titolare A.I.C.: Galderma Italia S.p.a. (codice fiscale n. 01539990349), con sede legale e domicilio fiscale in via dell'Annunciata n. 21 - 20121 (Milano) Italia.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determinazione al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all' etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A04376

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali per uso umano «Cardura», «Benur» e «Normothen».

Estratto determina V&A n. 940 del 20 maggio 2015

Autorizzazione delle variazioni: C.I.4) Una o più modifiche del riassunto delle caratteristiche del prodotto, dell'etichettatura o del foglio illustrativo in seguito a nuovi dati sulla qualità, preclinici, clinici o di farmacovigilanza, C.I.z) Altre variazioni, relativamente ai medicinali CARDURA, BENUR, NORMOTHEN.

È autorizzato l'aggiornamento del riassunto delle caratteristiche del prodotto, del foglio illustrativo e delle etichette, relativamente ai medicinali «Cardura», «Benur», «Normothen», nelle forme e confezioni autorizzate.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione, di cui al presente estratto.

Titolare A.I.C.: Pfizer Italia S.r.l. (codice fiscale n. 06954380157), con sede legale e domicilio fiscale in via Isonzo n. 71 - 04100 Latina (Italia).

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determinazione, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all'etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A04377

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Eloxatin».

Estratto determina V&A n. 941 del 20 maggio 2015

Autorizzazione della variazione:

C.I.4) Una o più modifiche del riassunto delle caratteristiche del prodotto, dell'etichettatura o del foglio illustrativo in seguito a nuovi dati sulla qualità, preclinici, clinici o di farmacovigilanza, relativamente al medicinale ELOXATIN.

Numero di procedura: n. FR/H/0144/001-002/II/065

È autorizzato l'aggiornamento del Riassunto delle caratteristiche del prodotto alle sezioni 4.4 e 4.8 e corrispondenti paragrafi del Foglio illustrativo e delle etichette, relativamente al medicinale Eloxatin, nelle forme e confezioni sottoelencate:

034411013 - "5 mg/ml polvere per soluzione per infusione" 1 flaconcino in vetro da 50 mg

034411025 - "5 mg/ml polvere per soluzione per infusione" 1 flaconcino in vetro da 100 mg

034411037 - "5 mg/ml concentrato per soluzione per infusione" 1 flaconcino in vetro da 10 ml

034411049 - "5 mg/ml concentrato per soluzione per infusione" 1 flaconcino in vetro da 20 ml

034411052 - " 5 mg/ml concentrato per soluzione per infusione" 1 flaconcino da 40 ml

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione, di cui al presente estratto.

Titolare AIC: Sanofi S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano (MI), viale Luigi Bodio, 37/B, cap 20158, Italia, codice fiscale 00832400154

Stampati

1. Il Titolare dell'Autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determinazione al Riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al Foglio illustrativo e all'etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il Titolare AIC rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determinazione dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A04378

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 18 maggio 2015

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,1389
Yen	136,33
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	27,401
Corona danese	7,4640
Lira Sterlina	0,72700
Fiorino ungherese	307,55
Zloty polacco	4,0615
Nuovo leu romeno	4,4465
Corona svedese	9,3836
Franco svizzero	1,0482
Corona islandese	*
Corona norvegese	8,3815
Kuna croata	7,5325
Rublo russo	56,0016
Lira turca	2,9385
Dollaro australiano	1,4228
Real brasiliano	3,4161
Dollaro canadese	1,3733
Yuan cinese	7,0661
Dollaro di Hong Kong	8,8283
Rupia indonesiana	14967,91
Shekel israeliano	4,3569
Rupia indiana	72,5115
Won sudcoreano	1236,94
Peso messicano	17,1188
Ringgit malese	4,0650
Dollaro neozelandese	1,5356
Peso filippino	50,596
Dollaro di Singapore	1,5056
Baht tailandese	37,977
Rand sudafricano	13,5051

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

15A04444

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 19 maggio 2015

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,1180
Yen	134,36
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	27,357
Corona danese	7,4590
Lira Sterlina	0,72185
Fiorino ungherese	305,07
Zloty polacco	4,0486
Nuovo leu romeno	4,4480
Corona svedese	9,3133
Franco svizzero	1,0420
Corona islandese	*
Corona norvegese	8,3545
Kuna croata	7,5330
Rublo russo	55,2035
Lira turca	2,8900
Dollaro australiano	1,4027
Real brasiliano	3,3653
Dollaro canadese	1,3618
Yuan cinese	6,9384
Dollaro di Hong Kong	8,6668
Rupia indonesiana	14690,46
Shekel israeliano	4,3132
Rupia indiana	71,2153
Won sudcoreano	1219,29
Peso messicano	16,9139
Ringgit malese	4,0207
Dollaro neozelandese	1,5103
Peso filippino	49,862
Dollaro di Singapore	1,4885
Baht tailandese	37,375
Rand sudafricano	13,2540

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

15A04445
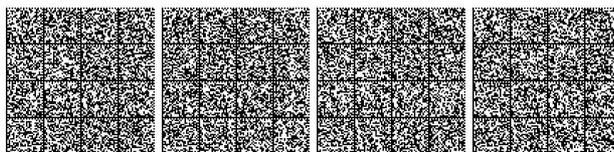
Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 20 maggio 2015

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,1118
Yen	134,43
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	27,330
Corona danese	7,4598
Lira Sterlina	0,71570
Fiorino ungherese	306,50
Zloty polacco	4,0653
Nuovo leu romeno	4,4458
Corona svedese	9,2927
Franco svizzero	1,0429
Corona islandese	*
Corona norvegese	8,3975
Kuna croata	7,5338
Rublo russo	55,4715
Lira turca	2,8845
Dollaro australiano	1,4070
Real brasiliano	3,3759
Dollaro canadese	1,3578
Yuan cinese	6,8974
Dollaro di Hong Kong	8,6193
Rupia indonesiana	14609,91
Shekel israeliano	4,3050
Rupia indiana	70,9265
Won sudcoreano	1218,25
Peso messicano	16,8716
Ringgit malese	4,0180
Dollaro neozelandese	1,5143
Peso filippino	49,579
Dollaro di Singapore	1,4851
Baht tailandese	37,334
Rand sudafricano	13,2281

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

15A04446

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 21 maggio 2015

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,1133
Yen	134,79
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	27,351
Corona danese	7,4577
Lira Sterlina	0,7099
Fiorino ungherese	306,97
Zloty polacco	4,0959
Nuovo leu romeno	4,4490
Corona svedese	9,2613
Franco svizzero	1,0394
Corona islandese	*
Corona norvegese	8,43
Kuna croata	7,5398
Rublo russo	55,2685
Lira turca	2,8611
Dollaro australiano	1,4112
Real brasiliano	3,3530
Dollaro canadese	1,3600
Yuan cinese	6,8980
Dollaro di Hong Kong	8,6322
Rupia indonesiana	14620,12
Shekel israeliano	4,3031
Rupia indiana	70,8201
Won sudcoreano	1218,13
Peso messicano	16,8999
Ringgit malese	4,0123
Dollaro neozelandese	1,5239
Peso filippino	49,433
Dollaro di Singapore	1,4875
Baht tailandese	37,2030
Rand sudafricano	13,1113

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

15A04447

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 22 maggio 2015

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,1164
Yen	135,01
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	27,395
Corona danese	7,4567
Lira Sterlina	0,71380
Fiorino ungherese	306,96
Zloty polacco	4,1003
Nuovo leu romeno	4,4536
Corona svedese	9,2476
Franco svizzero	1,0417
Corona islandese	*
Corona norvegese	8,4135
Kuna croata	7,5390
Rublo russo	55,8500
Lira turca	2,8945
Dollaro australiano	1,4163
Real brasiliano	3,3931
Dollaro canadese	1,3620
Yuan cinese	6,9194
Dollaro di Hong Kong	8,6543
Rupia indonesiana	14679,48
Shekel israeliano	4,3097
Rupia indiana	70,8589
Won sudcoreano	1218,15
Peso messicano	17,0050
Ringgit malese	4,0013
Dollaro neozelandese	1,5169
Peso filippino	49,804
Dollaro di Singapore	1,4848
Baht tailandese	37,242
Rand sudafricano	13,1543

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

15A04448

MINISTERO DELLA DIFESA

Concessione della medaglia d'oro al merito di Marina

Con decreto del Ministro della difesa n. 189, datato 19 maggio 2015, all'Ammiraglio di Divisione Paolo Treu, nato il 15 luglio 1958 a San Vito al Tagliamento (PN), è stata concessa la medaglia d'oro al merito di Marina con la seguente motivazione: «Ufficiale Ammiraglio di straordinarie qualità professionali, intellettuali e umane, ha condotto con elevatissima perizia e indiscussa competenza, quale Comandante del 30° Gruppo Navale, le quattro Unità assegnategli in una complessa e articolata campagna di cinque mesi svolta nel Golfo Persico, in Oceano Indiano e in tutti i mari prospicienti il continente africano. In un contesto di notevole visibilità nazionale e internazionale, ha portato a compimento un'impresa di indiscutibile valore, proiettando un'immagine estremamente professionale e solidale dell'Italia e della Marina Militare. Dirigente di assoluto spicco, riconosciuta autorevolezza e incondizionato prestigio, ha contribuito a esaltare l'immagine e il prestigio della Nazione e della Marina Militare». Golfo Persico - Oceano Indiano e Mari prospicienti il continente africano, 13 novembre 2013 - 9 aprile 2014.

15A04341

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Avviso C.S.E. 2015 - Comuni per la sostenibilità e l'efficienza energetica

Comunicazione relativa all'avviso pubblico del 28 maggio 2015 dell'Autorità di gestione del programma operativo interregionale «Energie rinnovabili e risparmio energetico FESR 2007-2013» (Ministero dello sviluppo economico - Direzione generale per il mercato elettrico, le energie rinnovabili e l'efficienza energetica, il nucleare - Divisione VIII, programmi di incentivazione anche a finanziamento europeo in materia di energie rinnovabili, efficienza e risparmio energetico e per la promozione dello sviluppo sostenibile). Linea di attività 1.3 «Interventi a sostegno della produzione di energia da fonti rinnovabili nell'ambito dell'efficientamento energetico degli edifici ed utenze energetiche pubbliche o ad uso pubblico» - Linea di attività 2.7 «Interventi di efficientamento energetico nell'ambito di azioni integrate di sviluppo urbano sostenibile».

In data 28 maggio 2015 è stato pubblicato sul sito del Ministero dello sviluppo economico (www.sviluppoeconomico.gov.it) l'«avviso C.S.E. 2015 - comuni per la sostenibilità e l'efficienza energetica - avviso relativo alla concessione di contributi a fondo perduto per la realizzazione di interventi di efficientamento energetico e/o di produzione di energia da fonti rinnovabili a servizio di edifici di amministrazioni comunali delle regioni convergenza, attraverso l'acquisto e l'approvvigionamento dei relativi beni e servizi con le procedure telematiche del Mercato elettronico della pubblica amministrazione (MePA)». L'avviso pubblico è consultabile oltre che sul sito del Ministero dello sviluppo economico anche sui seguenti siti: www.poienergia.it e www.acquistinretepa.it.

15A04348
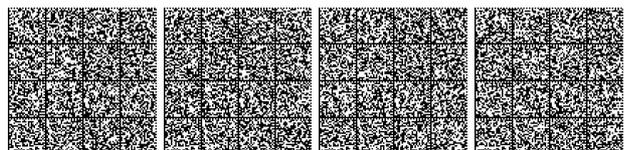
REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

Liquidazione coatta amministrativa della «Latteria Sociale Intercomunale di Tricesimo società cooperativa agricola», in Tricesimo.

Con deliberazione n. 892 dd.15 maggio 2015 la Giunta regionale ha disposto la liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c., della cooperativa «Latteria Sociale Intercomunale di Tricesimo Società Cooperativa Agricola» con sede in Tricesimo, C.F. 01013140304, costituita il giorno 19 marzo 1981 per rogito notaio dott. Paolo Alberto Amodio di Udine ed ha nominato commissario liquidatore il dott. Nicola Turello, con studio in Udine, via Andreuzzi n. 12.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale competente entro sessanta giorni dalla piena conoscenza dell'atto medesimo ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla piena conoscenza dello stesso atto qualora sussistano i presupposti di legge.

15A04286

Liquidazione coatta amministrativa della «Centro Sociale e Lavorativo Società Cooperativa Sociale», in San Daniele del Friuli.

Con deliberazione n. 893 dd. 15 maggio 2015 la Giunta regionale ha disposto la liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c., della cooperativa «Centro Sociale e Lavorativo Società Cooperativa Sociale» corrente in San Daniele del Friuli, C.F. 01093950309, costituita il giorno 19 maggio 1982 per rogito notaio dott. Nicolò Mareschi di San Daniele del Friuli ed ha nominato commissario liquidatore la dott.ssa Patrizia Minen, con studio in Udine, via Carducci n. 9/A.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale competente entro sessanta giorni dalla piena conoscenza dell'atto medesimo ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla piena conoscenza dello stesso atto qualora sussistano i presupposti di legge.

15A04287

Gestione commissariale della «Cooperativa Fior d'Erbe Società Cooperativa Agricola», in Zuglio.

Con deliberazione n. 891 del 15 maggio 2015 la Giunta regionale ha revocato, ai sensi dell'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile, l'amministratore unico della «Cooperativa Fior d'Erbe Società Cooperativa Agricola» con sede in Zuglio, codice fiscale n. 01595230309, ed ha nominato commissario governativo, per un periodo massimo di quattro mesi, la dott.ssa Patrizia Minen, con studio in Udine, via Carducci n. 9/A.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al tribunale amministrativo regionale competente entro sessanta giorni dalla piena conoscenza dell'atto medesimo ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla piena conoscenza dello stesso atto qualora sussistano i presupposti di legge.

15A04288

LOREDANA COLECCHIA, *redattore*   DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2015-GU1-131) Roma, 2015 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.

€ 1,00